

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 24 MARZO 1955

(60^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDI

del Vice Presidente TRABUCCHI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (858-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 1078, 1079, 1081, 1083, 1084
CENINI	1080, 1082
DE LUCA LUCA	1083
TOMÈ, relatore 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084	
TRABUCCHI	1079, 1081, 1082, 1083

« Modifiche alla legge 21 agosto 1949, n. 730, per quanto concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali » (915) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1084, 1085
JANNACCONE	1085
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1085
SPAGNOLLI, relatore	1084, 1085

« Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del " Fondo per il finanziamento del-

l'industria meccanica " (F.I.M.) » (948) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1086, 1090, 1094, 1095
DE LUCA LUCA	1092, 1095
JANNACCONE	1092, 1095
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1090,
	1092, 1094, 1095
PIOLA	1093
RODA	1089, 1090, 1091, 1092, 1095
SPAGNOLLI, relatore	1086, 1089, 1091, 1093, 1095
TRABUCCHI	1091

« Attribuzione al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita » (999) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1096, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105
BRACCESI	1102
DE LUCA Angelo	1101
DE LUCA Luca	1100, 1101, 1104
MINIO	1101, 1102, 1104
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	1102
PIOLA, relatore	1096, 1101, 1103, 1104, 1105
RODA	1097, 1104, 1105
ROFFI	1105
TRABUCCHI	1098, 1099, 1104

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Jannaccone, Minio, Negroni, Pesenti, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Valenzi è sostituito dal senatore Roffi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

MINIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (858-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul testo modificato dalla Camera.

TOMÈ, *relatore*. In sede di esame del disegno di legge approvato il 26 gennaio 1955, relativo alla introduzione dell'obbligo della presentazione alla visita sanitaria da parte dei richiedenti pensioni di guerra, la Camera dei deputati ha ritenuto di introdurre l'aggiunta al testo da noi approvato di un articolo 2, esplicativo o forse innovativo dell'articolo 108 della legge organica sulle pensioni di guerra.

È da tener presente che in forza dell'articolo 71 della predetta legge organica è consentita la concessione di pensione di guerra ai genitori e ai fratelli minorenni orfani in stato di bisogno.

L'articolo 108, a proposito delle domande da presentarsi da questi congiunti, precisa che debbono essere presentate entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile o dalla notificazione della dichiarazione di irreperibilità ai Comuni in cui era il domicilio della persona rispettivamente deceduta in guerra o dispersa per cause di guerra.

Nell'ultimo comma di questo articolo 108 è detto che nel caso in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre o per l'assimilato, e di vedovanza per la madre o per l'assimilata, si verificano dopo la morte o la scomparsa del militare o del ci-

vile, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dal verificarsi di tali avvenimenti.

Si riteneva da molti che attraverso la dizione di quest'ultimo comma fosse sempre consentita la possibilità della presentazione di domande di pensione da parte di genitori o collaterali quando si fosse verificata successivamente al detto termine la situazione di bisogno. Senonchè la Corte dei conti ed il Comitato di liquidazione hanno escluso questa possibilità nella loro interpretazione, hanno cioè affermato il principio che una volta decorsi cinque anni dalla morte del militare o del civile non ci sia la possibilità di presentare più domande di pensione.

La Camera dei deputati, concorde anche il Governo, ha ritenuto di mutare questa interpretazione ed ha introdotto un articolo 2 del seguente tenore: « All'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n.648, è aggiunto il seguente comma: " Quando lo stato di bisogno del genitore o dell'assimilato si verifica dopo la morte del militare o del civile, il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di tale condizione " ». Si pone, cioè, invece che la data della trascrizione dell'atto di morte, la data del sorgere dello stato di bisogno per aver diritto a presentare la domanda entro i cinque anni successivi. Questa è la innovazione, per me di carattere interpretativo, introdotta dall'articolo 2.

Questo articolo 2 però ha avuto una formulazione direi improvvisata davanti alla Camera dei deputati e non è stato stilato in maniera tecnicamente perfetta. Così è stato rilevato dagli uffici del Sottosegretariato per le pensioni di guerra, il quale ha proposto pertanto che, in luogo dell'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati, si introducano due nuovi articoli che meglio precisino lo stesso contenuto sostanziale dell'articolo introdotto dalla Camera.

Il Sottosegretario per le pensioni di guerra propone cioè due distinte norme. La prima è la seguente: « All'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma: " Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verificano nei confronti dei genitori, del collaterale o dell'assimilato, dopo la morte del militare o del civile, il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di tali condizioni, ma la pensione ha inizio dal primo

giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda" ».

L'altra norma recita testualmente: « Nei casi in cui i cinque anni siano già trascorsi, gli interessati possono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ma i benefici non possono avere decorrenza anteriore alla data medesima ».

Mentre nel primo articolo sostanzialmente si conferma il testo dell'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati, con l'articolo 3 proposto dal Sottosegretariato si consente sostanzialmente un nuovo termine per coloro che si siano già venuti a trovare in stato di bisogno e siano trascorsi già cinque anni dal verificarsi di questo stato di bisogno. Si ammette che costoro possano presentare domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e ciò per adottare parità di trattamento nei confronti di tutti coloro che si trovino in stato di bisogno.

Queste sono le due norme che si propone di sostituire all'articolo 2 già approvato dalla Camera dei deputati.

Quale relatore, aderendo alla proposta del Governo, io invito la Commissione ad accettare il testo formulato dal Sottosegretariato per le pensioni di guerra e quindi a non approvare l'articolo 2 adottato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Questi nuovi articoli verrebbero ad ampliare la facoltà concessa dalla Camera.

TOME, relatore. Sì, la verrebbero ad ampliare un po', creando parità di condizioni anche per coloro che abbiano superato le condizioni poste con l'ultima norma. Però è da tener presente che da molti si riteneva che già con l'articolo 108 della legge 10 agosto 1950 questo criterio potesse essere accettato, ed è solo in sede di interpretazione che si andò in una interpretazione diversa. Perché se voi volete che io rilegga l'articolo 108, si troverà che era ammissibile la interpretazione della estensione del beneficio anche per i casi su cui oggi si dovrebbe legiferare.

L'articolo 108 della già citata legge dice testualmente: « Le domande di pensione da parte dei congiunti di militari o di civili de-

ceduti o dispersi a causa della guerra devono essere presentate entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla notificazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio. Se la domanda è presentata oltre un anno dai termini suddetti, la pensione è concessa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti ». Questo comma starebbe a significare che anche decorsi i cinque anni dalla trascrizione sia possibile presentare una nuova domanda, solo che la percezione della pensione decorre dalla data di presentazione della domanda stessa. Questa per me sarebbe la esatta interpretazione, tanto più che nell'ultimo comma dell'articolo 108 si dice: « Nel caso in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre o per l'assimilato, e di vedovanza per la madre o per l'assimilata, si verificano dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dal verificarsi di tali avvenimenti ».

Ora fra i commi precedenti c'è il secondo, letto testè, che dice che se la domanda è presentata oltre un anno dai termini suddetti, la pensione è concessa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti. Dal che, ripeto, secondo una interpretazione corrente, si poteva ritenere che fosse già consentibile la pensione al verificarsi in qualsiasi momento dello stato di bisogno. Senonchè la interpretazione degli organi giuridici ed esecutivi in tema di pensioni è stata diversa, donde la necessità di precisare meglio, adottando questi due testi che ci vengono suggeriti dal Sottosegretario alle pensioni di guerra.

TRABUCCHI. Malgrado la chiarissima esposizione del relatore, mi sorgono alcuni dubbi; li esporrò sperando che il relatore possa darmi i relativi chiarimenti.

Riguardando il testo dell'articolo 108 si vede che sostanzialmente vi sono due ipotesi previste nello stesso articolo, cioè la ipotesi normale di genitori o assimilati o altri conviventi a carico che siano in stato di bisogno; e l'altra del genitore o assimilato, vivente in stato di bisogno per ragioni oggettive, e cioè

per l'età, incapacità a qualsiasi proficuo lavoro, vedovanza per la madre e così via. Mentre nella prima ipotesi c'è lo stato di bisogno che è, direi così, uno stato soggettivo, da valutarsi attraverso un apprezzamento, l'ultimo comma dell'articolo 108 prevede la possibilità della domanda successiva ai cinque anni in relazione ad uno stato di bisogno derivante da circostanze oggettive per le quali evidentemente era facile comprendere da quando decorresse il quinquennio, perchè la incapacità a qualsiasi lavoro, l'età, la vedovanza, sono facilmente oggettivabili in una determinata data.

Bisogna ricordare poi l'articolo 73 della stessa legge organica sulle pensioni di guerra, in cui si dice che la pensione è concessa quando ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, e si dice che si tiene conto anche dei redditi di cui siano provvisti il coniuge o i figli conviventi e che si ha riguardo alle condizioni di età, sesso e salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico, nonchè dell'aiuto effettivo o potenziale venuto a mancare per la morte del figlio.

Se noi adesso introduciamo il concetto che è sancito dall'articolo 2, come ci è venuto dalla Camera dei deputati, noi ammettiamo che lo stato di bisogno possa formarsi successivamente alla morte del militare anche per circostanze di qualsiasi genere, come affari andati a male, situazioni finanziarie diventate pesanti, ecc.

Abbiamo quindi per lo meno due difficoltà da superare. In primo luogo è difficile determinare quando lo stato di bisogno si verifica, perchè uno stato di bisogno che deriva da inabilità o da vedovanza si sa quando si verifica, ma uno stato di bisogno derivante da affari andati a male non si verifica in un determinato momento. Quindi la ricerca della data di decorrenza quinquennale lascerà luogo ad una serie infinita di discussioni, perchè sapere quando un individuo è cominciato a diventare povero è cosa abbastanza difficile.

In secondo luogo bisognerà vedere se con la norma nuova si crea la possibilità di discutere del fatto se allo impoverimento successivo avrebbe potuto porre rimedio l'esistenza del figlio. Andremo così incontro a giudizi tal-

mente ipotetici che non so come potranno essere decisi, perchè se dovremo riferirci alla data in cui il soldato o il civile è venuto a mancare, non potremo dire se in quel momento c'era la possibilità di un aiuto reale o potenziale; ma la stessa cosa non possiamo dire se dovremo tenere conto anche del fatto che successivamente il padre è diventato inabile per dire se ove avesse avuto il figlio che lavorava il padre avrebbe avuto nel figlio una possibilità di sostentamento; se consideriamo poi il caso del padre fallito o decaduto finanziariamente, in un periodo successivo nessun giudice potrà dire se lo stato di bisogno si sarebbe verificato se fosse stato vivo il figlio.

Quindi vorrei che il relatore mi chiarisse come si possa determinare una decorrenza adottando come punto di partenza non un fatto momentaneo, ma una situazione di continua evoluzione, e come pensa che si possa fare un giudizio circa la dipendenza di uno stato di bisogno non derivante da fatto oggettivo, ma dall'andamento soggettivo della situazione economica rispetto alla morte del militare o del civile da cui deriva il diritto alla pensione.

TOMÈ, *relatore*. Quanto alla discriminazione dello stato di bisogno, provvede già l'articolo 73, ultimo capoverso, della legge del 1950 che dice: « Si considera insufficiente al sostentamento un reddito complessivo inferiore alle lire 240.000 annue ». Ora questo criterio deve essere sempre tenuto presente quando si fanno delle erogazioni di pensioni ai genitori e ai collaterali.

Anche oggi, quando ci sia lo stato oggettivo di vedovanza oppure quando il genitore abbia compiuto i 58 anni di età, deve sempre aggiungersi lo stato di bisogno, cioè la mancanza di un reddito complessivo superiore alle 240.000 lire annue.

CENINI. E la decorrenza?

TOMÈ, *relatore*. Per quel che riguarda tale questione è lo stesso richiedente che deve dimostrare quando si è verificato lo stato di bisogno. Ci sarà indubbiamente il sussidio delle risultanze degli Uffici delle imposte, ma poi ci sono altre documentazioni che possono essere prodotte dagli interessati e sulle quali l'Amministrazione potrà assumere le debite

informazioni attraverso i propri organi. Solo qualora si pervenga alla prova dello stato di bisogno si può far luogo alla concessione della pensione.

Insomma oggi allargando la possibilità della domanda oltre il limite di cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte non si introducono situazioni nuove e procedure nuove per l'accertamento dello stato di bisogno. Non si fa che continuare su sistemi già in atto, ragione per cui non vi è in questo da ravvisare alcuna difficoltà.

TRABUCCHI. Scusi l'interruzione: vorrei farle una domanda. Supponiamo, per esempio, che oggi mi sia respinta una pensione perchè sono in stato normale, relativamente al bisogno; posso ripresentare la domanda l'anno venturo? Posso fare questo all'infinito?

TOMÈ, *relatore*. Certamente, finchè lei non sia in grado di dimostrare effettivamente il suo stato di bisogno, ovvero che questo stato di bisogno non sia riconosciuto da parte della Amministrazione.

TRABUCCHI. Quindi ora noi, volendo, possiamo ammettere che di anno in anno un bravo cittadino possa ripresentare la sua domanda di pensione.

TOMÈ, *relatore*. Certamente, purchè determinata dal verificarsi della situazione di bisogno.

TRABUCCHI. Ma lo stato di bisogno deriva da inabilità al lavoro o dallo stato di vedovanza o dall'età ...

TOMÈ, *relatore*. O da fatti diversi. Uno dei fatti che si verifica da noi, specialmente presso i contadini, con gran facilità, è quando le comunioni familiari si sciolgono: le figlie si sposano e i figli vanno a costituire una famiglia propria; oppure per vicissitudini non favorevoli di carattere economico, sorgono talvolta situazioni nuove che possono legittimare una affermazione di stato di bisogno. Se le figlie si sposano e pure i figli si sposano e versano in condizioni di miserabilità, allora vediamo come spesso non si trovino in condizioni di

soddisfare l'obbligazione alimentare verso i loro genitori, ed ecco che in questo caso questi genitori vengono a versare in stato di bisogno.

Comunque, il Governo aderisce a questa impostazione e quindi, immagino, sarà stato tutto valutato.

Quanto alla seconda domanda del senatore Trabucchi, relativa al fatto del diritto alla pensione anche da parte di genitori che vengano a trovarsi in stato di bisogno per fatto proprio, per causa propria, la giustificazione giuridica si trova praticamente nell'obbligazione alimentare dei figli verso i genitori. È consentito presumere che se fosse sopravvissuto il figlio morto in guerra, questa obbligazione sarebbe stata soddisfatta, anche se questi sono caduti in stato di bisogno per colpa propria.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il relatore di una spiegazione. Secondo l'articolo 108 della legge del 1950, ultimo comma, si dice che nel caso in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre o per l'assimilato, e di vedovanza per la madre o per l'assimilata, si verificano dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dal verificarsi di tali avvenimenti.

Ora una prima domanda è questa: le condizioni per avere la pensione sono soltanto condizioni di età e di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro?

TOMÈ, *relatore*. Ci vuole anche lo stato di bisogno. I genitori che hanno superato l'età prevista non fruiscono della pensione se sono in condizioni di abbenza, e cioè superino il reddito previsto dall'ultimo comma dell'articolo 73.

PRESIDENTE. Quindi lo stato di bisogno è già previsto nell'articolo 73 e la possibilità di presentare la domanda anche dopo cinque anni, che si sia verificata la morte, è contemplata nell'articolo 108?

TOMÈ, *relatore*. Sì, solo che nella interpretazione degli organi giudicanti ed esecutivi della legge del 1950 questo termine di cinque anni è computato a partire dalla trascrizione

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

60ª SEDUTA (24 marzo 1955)

dell'atto di morte. Questa è la loro interpretazione, mentre noi oggi introduciamo il principio della possibilità di presentare la domanda di pensione entro cinque anni dal momento in cui sorge lo stato di bisogno.

Il Sottosegretario di Stato Preti, da me interpellato al riguardo, mi ha detto che egli pure adottava l'interpretazione che noi oggi facciamo dell'articolo 108, ma siccome si trovavano dissenzienti la Corte dei conti ed il Comitato di liquidazione, per non provvedere di autorità contro i desiderata di questi organi, ha ritenuto opportuno aderire alla innovazione che è stata proposta dinanzi alla Camera dei deputati.

CENINI. Mi sembra che l'onorevole relatore non abbia risposto ad una domanda posta dal senatore Trabucchi.

La norma introdotta con questo articolo 2 non impedirà che ci siano una quantità di contestazioni perchè il verificarsi della condizione di bisogno è difficilmente accertabile. Soprattutto è difficile accertare il momento in cui viene a verificarsi questo bisogno. Per tale motivo il porre come termine i cinque anni potrà dare luogo a complicazioni di questo genere: l'Amministrazione dello Stato potrà dire, ad esempio, che lo stato di bisogno non si è verificato nel 1955, ma nel 1953, ragione per cui i cinque anni sarebbero già trascorsi e non si avrebbe quindi più diritto di domandare la pensione.

TOMÈ, *relatore*. Ma la terza norma che si vuole aggiungere riapre i termini!

CENINI. Certamente, ma con questo articolo 2 che discutiamo si vuole un pochino largheggiare, cioè dar luogo ad una interpretazione nuova della legge, una interpretazione cioè in un determinato senso...

TOMÈ, *relatore*. Io questa norma la ritengo interpretativa, però non posso affermare che non sia innovativa. È questione di interpretazione personale!

CENINI. Comunque, interpretativa o innovativa, mi pare che questa norma abbia lo scopo di dare maggiore possibilità a coloro che si trovano in stato di bisogno per poter per-

cepire la pensione, ma introduce anche una possibilità di nuove complicazioni. Infatti il termine di cinque anni può dar luogo, per lo stato di bisogno, a delle contestazioni.

Non si potrebbe trovare una formula per evitare queste possibili contestazioni? D'altra parte che cosa può accadere? Poichè la pensione inizia dal giorno della presentazione della domanda, vuol dire che lo Stato non avrà pagato per quel periodo di tempo.

La questione che giustamente poneva il senatore Trabucchi, quella cioè relativa allo stato di età, di incapacità ad un proficuo lavoro, di vedovanza, è accertabile da tutti, ma la questione dello stato di bisogno non è accertabile se non con dati precisi.

TOMÈ, *relatore*. Volendo essere pratici, si deve ricordare che vi è maggiore possibilità di diligenza che non di trascuratezza nell'avanzare la domanda intesa ad ottenere la pensione. È più probabile, in altri termini, che si chieda la pensione senza versare nello stato di bisogno, che si ometta di presentare la domanda pur versando nello stato di bisogno.

Se una persona per cinque anni, nei quali si è trovata in stato di bisogno, non ha sentito la necessità di presentare una domanda di pensione, allora vuol dire che non era in stato di bisogno. D'altra parte, in pratica, ha sempre la possibilità di aggiustare le cose, perchè potrà affermare che lo stato di bisogno invece di essere iniziato cinque anni fa, si è iniziato, ad esempio, due o tre anni fa. In pratica, ripeto, le cose si aggiustano sul piano istruttorio.

TRABUCCHI. Anche io penso che sia più logico dire che l'accoglimento della domanda di pensione si ha quando lo stato di bisogno si sia verificato successivamente, ecc.

TOMÈ, *relatore*. Non so se possono giocare delle considerazioni di carattere amministrativo, perchè l'Amministrazione delle pensioni di guerra può avere, allo stato attuale, la percezione del volume delle domande di pensione che debbono essere liquidate di anno in anno e non veda quindi favorevolmente la possibilità di lasciare aperta la facoltà di inoltrare di

pratiche, facoltà che sarebbe senza limite. Ci può essere questa ragione. A me comunque pare che quando abbiamo fissato un periodo di cinque anni, abbiamo stabilito un termine sufficiente.

PRESIDENTE. Non sarebbe il caso di richiedere la presenza del Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra?

TOMÈ, relatore. Il Sottosegretario di Stato Preti è d'accordo con me su questa impostazione del problema e di approvare eventualmente anche subito il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ma se ci fossero delle modificazioni?

TOMÈ, relatore. Non credo, perchè le preoccupazioni del senatore Cenini mi sembrano fuori della realtà. Mi sembra infatti inammissibile che una persona oggi, con la conoscenza che tutti hanno dei diritti alla pensione, cada in stato di bisogno e non si preoccupi di chiedere la pensione. Mi pare fuori della realtà questa ipotesi! Ripeto, nella realtà c'è magari un eccesso di zelo e non certo una deficienza di iniziativa da parte degli interessati.

TRABUCCHI. Credo che la soluzione prospettata dal senatore Cenini sia più logica.

Secondo me sarebbe una cosa più logica dire che la pensione si corrisponderà dal mese successivo alla domanda, senza tante discussioni di cinque anni o meno, quando lo stato di bisogno si verifichi successivamente alla morte del militare o del civile. Però non voglio nè sopraffare la competenza del Sottosegretario, che non è presente, nè quella specifica del relatore che conosce la materia meglio di me. Se il relatore ritiene che vada bene la formula proposta, sono disposto ad accettarla.

DE LUCA LUCA. Sono perfettamente favorevole all'accoglimento della modifica al disegno di legge proposta dal relatore, anche perchè per quanto riguarda questo articolo 2

penso che esso agevoli gli Uffici amministrativi del dicastero competente, a parte le altre considerazioni fatte dal collega Tomè.

PRESIDENTE. Quello che mi preoccupa è il gran numero di domande che verranno presentate, dato che lo stato di bisogno è una cosa pressochè generale. Si determinerà quanto meno un grande lavoro in sede di istruttoria, perchè lo stato di bisogno, ripeto, è una cosa che viene comunemente invocata per avere diritto alla pensione.

Credo che i colleghi ricorderanno che cosa abbia significato la riapertura dei termini in altre occasioni. Qui si introduce una nuova condizione e si potranno verificare situazioni analoghe. Tutti ricorderanno quel che è avvenuto per la proroga di un anno dalla data di presentazione delle domande di pensione di guerra. In meno di otto mesi furono presentate 100.000 domande e questo ci può far immaginare quale lavoro può venire agli Uffici da un nuovo prevedibile fiume di domande, mentre desideriamo, e dobbiamo dare atto al Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra dei risultati da lui ottenuti, che sia sempre più sveltita la procedura. Tutti i mesi infatti riceviamo comunicazione delle pratiche giunte, di quelle definite positivamente, di quelle respinte. Ora può darsi che questo gran numero di domande, che probabilmente affluiranno, rinnovi l'inconveniente che già noi abbiamo a suo tempo lamentato, determinando delle conseguenze negative dal punto di vista della sollecitudine nel disimpegno delle funzioni affidate a quegli Uffici.

TOMÈ, relatore. Per quanto riguarda la disposizione in esame, potranno giocare i casi determinati dal verificarsi di nuove situazioni di bisogno, più che per quelli già esistenti. Comunque noi abbiamo l'adesione del Sottosegretario di Stato Preti ed io ritengo che egli avrà valutato la possibilità degli inconvenienti prospettati dal nostro Presidente.

Propongo pertanto che in sostituzione dell'articolo 2, adottato dalla Camera dei deputati, si approvino i due articoli proposti dall'Amministrazione per le pensioni di guerra, dei quali ho già dato lettura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dopo l'articolo 1, già da noi approvato e non modificato dalla Camera dei deputati, il relatore propone di sostituire il seguente testo dell'articolo 2 a quello approvato dalla Camera:

Art. 2.

All'articolo 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è aggiunto il seguente comma:

« Quando le condizioni previste dall'articolo 73 si verificano nei confronti dei genitori, del collaterale o dell'assimilato, dopo la morte del militare o del civile il termine di cinque anni decorre dal verificarsi di tali condizioni, ma la pensione ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ».

Metto ai voti questo articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore ha proposto inoltre di aggiungere un altro articolo, di cui do parimenti lettura:

Art. 3.

Nei casi in cui i cinque anni siano già trascorsi, gli interessati possono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ma i benefici non possono avere decorrenza anteriore alla data medesima.

Ma quale sarebbe la ragione, chiedo al relatore, per cui queste persone, che per cinque anni non hanno presentato la domanda, la dovrebbero presentare ora?

TOMÈ, *relatore*. Fino ad ora si faceva riferimento, come ho detto, alla data di trascrizione dell'atto di morte; ora può darsi benissimo che dopo cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte si sia verificato lo stato di bisogno e in questo caso non si poteva più presentare domanda di pensione.

PRESIDENTE. Temo che apriamo una saracinesca attraverso la quale può passare il Niagara!

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportatevi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 21 agosto 1949, n. 730, per quanto concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali » (915).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 21 agosto 1949, n. 730, per quanto concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 21 agosto 1949, n. 730, e precisamente all'articolo 1, lettera b), venne autorizzato a favore del Ministero del tesoro il prelievo dal Fondo lire E.R.P. di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 (ratifica ed esecutorietà dell'Accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948), di lire 6 miliardi « per gli acquisti di macchinari e attrezzature da parte di Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo ».

Tali acquisti interessavano sia le singole Amministrazioni per i loro servizi, sia istituti ed enti pubblici di carattere tecnico, scientifico e sanitario cui la pubblica Amministrazione fosse particolarmente interessata, i quali sono indicati nella relazione governativa che accompagna il presente disegno di legge.

In base alla citata legge, si dette inizio agli acquisti e contemporaneamente si avviarono

conversazioni tra il Ministero del tesoro e la Missione E.C.A. (ora U.S.O.M.) per concordare — ai sensi dell'Accordo di cooperazione economica — il detto prelievo, ma esse si conclusero con un nulla di fatto, perchè da parte della Missione si excepì che la spesa in questione non rientrava negli scopi previsti dagli Accordi.

Il Ministero del tesoro diede allora disposizioni per sospendere ogni ulteriore acquisto, ma non potè sospendere l'acquisto di macchinari ed attrezzature complementari di quelle già acquisite, che, altrimenti, sarebbero rimaste inutilizzabili.

L'importo degli acquisti fatti superò la somma prevista di lire 6 miliardi e, da quanto si può prevedere, si aggirerà — come specifica la relazione al disegno di legge — sui 7 miliardi che devono essere assunti dal bilancio dello Stato.

Passando ai singoli articoli dirò che l'articolo 1 abroga la lettera b) dell'articolo 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730, in quanto vi si richiamava l'articolo 3 della stessa legge, ora pure abrogata e perchè si riferisce alle disposizioni dell'Accordo di cooperazione economica non applicate nella fattispecie, e perchè stabilisce i termini di tempo entro i quali i macchinari e le attrezzature dovevano essere acquistati. L'articolo 4 della legge stessa viene pure abrogato perchè riguarda le quote degli acquisti destinate alle singole Amministrazioni statali.

L'articolo 2 del disegno di legge è comprensibile e l'articolo 3 provvede per la copertura della spesa che è garantita con i capitoli n. 253-bis e n. 332-bis, di nuova istituzione e introdotti per memoria nella nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1953-54, approvata con legge 28 gennaio 1955, n. 20. Il Ministero del tesoro con l'articolo 4 è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione di questo disegno di legge.

L'articolo 5 contempla l'entrata in vigore degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, a far tempo dall'entrata in vigore della legge 21 ago-

sto 1949, n. 730, e cioè dal 21 ottobre 1949, giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, dato che da allora hanno avuto inizio gli acquisti.

Le ragioni esposte giustificano l'approvazione del disegno di legge.

JANNACCONE. Desidererei chiedere perchè l'Amministrazione E.C.A. ha cambiato avviso?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perchè negli Accordi di cooperazione economica non era specificato esattamente se tra gli aiuti che dovevano essere dati potessero esservi inclusi anche questi apparecchi tecnici speciali.

JANNACCONE. Mi pare che per gli altri acquisti non era stato excepto nulla!

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per gli acquisti di altro genere no, ma per quelli di questo tipo la questione era controversa.

Noi ritenevamo che questo materiale rientrasse tra quello che poteva essere acquistato sul piano E.R.P., perchè costituiva la base per poter sviluppare altri settori di attività.

SPAGNOLLI, *relatore*. In sostanza, negli Accordi di cooperazione economica non era prevista la fornitura di queste attrezzature!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le norme di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730, e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono.

(E approvato).

Art. 2.

Entro il limite massimo di lire 7 miliardi le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, possono effettuare, per le necessità dei servizi da esse direttamente dipendenti e per quelle degli Istituti ed Enti pubblici di carattere tecnico scientifico e sanitario al cui funzionamento sia particolarmente interessata la pubblica Amministrazione, acquisti di macchinari ed attrezzature occorrenti per una più efficiente organizzazione dei servizi stessi.

L'Amministrazione acquirente, di concerto col Ministro del tesoro, è autorizzata a stipulare con gli Istituti ed Enti pubblici di cui al precedente comma, le convenzioni per la cessione, anche gratuita, in loro favore dei materiali acquistati.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 7 miliardi previsto al precedente articolo 2 si provvederà con un'aliquota delle disponibilità recate dalla legge 28 gennaio 1955, n. 20.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avrà effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica" (F.I.M.) » (948).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.)" ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, innanzi tutto do lettura del parere trasmesso dalla 9^a Commissione permanente su questo disegno di legge:

« I provvedimenti per la chiusura della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.)" consistono:

1) nella proroga dei termini della procedura di liquidazione del F.I.M. perchè scaduti il 31 dicembre 1954;

2) nell'autorizzazione al Ministro del tesoro di disporre, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio (articolo 4 del disegno di legge), il versamento allo Stato, o la cessione ad un ente di diritto pubblico indicato dai Ministri stessi, dei titoli azionari ed obbligazionari, provenienti dalla liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, dei quali non ravvisi opportuno o conveniente l'immediato smobilizzo;

3) nella sostituzione del Comitato incaricato della liquidazione del F.I.M. a norma della legge 17 ottobre 1950, n. 840, con un Commissario « autorizzato a compiere le operazioni di smobilizzo, le operazioni finanziarie e gli atti contemplati dalla legge ricordata, nonchè ad esercitare la vigilanza sulle imprese già assistite dal Fondo e poste in liquidazione coatta » (articoli 1 e 2 del disegno di legge).

Un esame anche sommario del provvedimento sottoposto alla nostra attenzione ci dimostra che l'obiettivo del disegno di legge sul quale è necessario senz'altro convenire è la

proroga dei termini già assegnati al Comitato per l'espletamento dei suoi compiti. Proroga inevitabile perchè tali termini sono già scaduti il 31 dicembre 1954, ma anche utile perchè è richiesta dalla esigenza di portare a termine senza bruschi interrimpimenti o sospensioni dannose le delicate, difficili e ben avviate procedure per la liquidazione o il riassetto delle residue imprese affidate alle cure del Comitato.

Su questa necessità della proroga si può insistere con piena e tranquilla coscienza, perchè è facile rendersi conto, con un'indagine sui risultati della gestione del Comitato del F.I.M., indagine alla portata di tutti, che i risultati conseguiti dal Comitato del F.I.M. sono stati e sono veramente soddisfacenti: non solo perchè il Comitato ha saputo brillantemente assolvere ai suoi compiti, ma anche per la tattica perseguita di consentire alle procedure di risanamento o di liquidazione delle industrie assistite di svolgersi secondo il ritmo naturale dei fenomeni economici, sollecitandolo ma non forzandolo, nell'intento di riconquistare alle singole aziende il credito bancario e la fiducia dei privati investimenti, ponendo così le sole vere premesse per il migliore realizzo, nell'interesse dello Stato e della pubblica economia, dei vari complessi patrimoniali affidati al F.I.M.

Non solo opportuna, ma necessaria è la norma dell'articolo 4 del disegno di legge. Se mai si può lamentare che non sia stata introdotta prima nei provvedimenti riguardanti la liquidazione del F.I.M.

In una parola, l'articolo 4 mette in condizione i Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio di concludere nel momento più opportuno la liquidazione con l'adozione dei provvedimenti che, subito o a tempo debito, possono o potranno rivelarsi i più idonei, anche in relazione alle direttive che saranno adottate per il riassetto delle partecipazioni industriali dello Stato e in particolare per la riorganizzazione dell'I.R.I.

Non si vede, invece, obiettivamente, per quale motivo si voglia sostituire il Comitato, molto snello e che ha ben operato, costituito da tre membri, con un Commissario assistito da un altro Comitato di tre membri.

Non se ne vede lo scopo perchè nulla si vuol mutare, secondo il disegno di legge, nei com-

piti da affidare al Commissario: egli deve continuare l'opera del Comitato, munito delle stesse facoltà.

Nè se ne vede l'opportunità in ordine alla durata del mandato. Non è infatti prevista nessuna abbreviazione di termini della liquidazione in quanto al Commissario non si pongono limiti di tempo; e questo è ovvio dacchè si introduce la norma di cui all'articolo 4.

Si crea invece un nuovo organo che avrà bisogno di non breve tempo — se il Commissario sarà scelto all'infuori degli attuali componenti il Comitato — per aggiornarsi e orientarsi nella delicata materia; sicchè questa sola considerazione offre motivo di grave perplessità, cui si aggiungono tanti altri elementi di dubbio sulla opportunità di interrompere una gestione di liquidazione che alla prova dei fatti ha dato luogo a giudizi non solo positivi ma lusinghieri da parte degli organi tutori (e i fatti documentati nella relazione del Comitato dell'ottobre scorso e i dati di bilancio offerti dai 14 complessi aziendali ancora del F.I.M. sugli 84 che furono assistiti ce ne convincono largamente). Senza dire che due complesse vicende di liquidazione coatta in atto nei confronti dell'Isotta Fraschini e delle Reggiane (la prima già conclusa col concordato e la seconda prossima a concludersi) raccomandano di non turbarne il corso con inutili provvedimenti.

Se poi il Commissario dovesse essere scelto fra gli attuali componenti del Comitato, si verrebbe a dimostrare che neppure un motivo di avvicendamento di persone giustifica la soppressione del Comitato.

La 9^a Commissione non può pertanto raccomandare alla 5^a Commissione la sostituzione del Comitato con il Commissario perchè lo ritiene inutile provvedimento atto a turbare l'andamento di un'ottima gestione di cui si è reso veramente benemerito il Comitato dei tre nel suo difficile mandato.

Si aggiunga che da parte degli organi ministeriali di controllo nessun motivo sostanziale viene prospettato per raccomandare la nomina del Commissario, per cui sembra che non si possa neppure trascurare un altro importante aspetto della questione. La sostituzione del Comitato con un Commissario è destinata a ingenerare nell'opinione pubblica la sensazione che il Comitato abbia male operato

e questo giudizio negativo può determinare una meno favorevole valutazione, e certo delle diffidenze, sulle 14 aziende tuttora assistite dal Comitato.

E qui torna opportuno ricordare che tale gruppo di aziende ha complessivamente raggiunto un confortante risanamento dei propri bilanci ed ha una tal mole di commesse di lavoro da garantire ad esempio alla "Fonderia, Forgia e Macchine Industriali" di Milano lavoro alle proprie maestranze per il biennio 1955-56, alla "Ferroviaria" di Milano fino a tutto il 1955, alla "Elettromeccanica e Locomotive" pure di Milano per tutto il 1955 e parte del 1956, alla "Meccanica Roma" per tutto l'anno in corso e parte del 1956, così come alla "Meccanica Bresciana". Per tutto il 1955 ha impegni di lavoro la "Siderurgica di Milano". Questo per il gruppo Breda.

Per le altre Società del F.I.M. si constata che le "Nuove Reggiane" hanno commesse di lavoro per oltre tre anni, la "Fabbrica Nazionale d'Armi" di Brescia fino al primo trimestre 1956 e per tutto il 1955 la "Ducati Meccanica" e la "Ducati Elettrotecnica" di Bologna; mentre la "C.A.B." di Bergamo ha lavoro garantito fino alla metà del 1956 e il "Cantiere Navale Breda" di Venezia fino a tutto il 1956.

La 9^a Commissione esprime pertanto il parere che il disegno di legge debba essere emendato, secondo queste tre direttive:

1) Riconferma del mandato al Comitato di liquidazione istituito con la legge 17 ottobre 1950, n. 840, sotto la vigilanza dei Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio; mantenendo ad esso Comitato i poteri e le facoltà previste dalla legge stessa con obbligo di rendiconto al Ministero del tesoro alla fine della gestione e con l'autorizzazione di valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

2) Autorizzazione al Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, di disporre, come indicato dall'articolo 4 del disegno di legge, il versamento allo Stato o la cessione ad un Ente di diritto pubblico indicato dai Ministri stessi, dei titoli azionari ed obbligazionari, provenienti dalla liquidazione del Fondo per il finanziamento

dell'industria meccanica, dei quali non ravvisi opportuno o conveniente l'immediato smobilizzo;

3) Estensione alle operazioni di gestione e a tutti i provvedimenti, atti e contratti concernenti la liquidazione del Fondo delle agevolazioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge.

In tal modo sarà garantita con provvedimenti di natura amministrativa la chiusura della liquidazione nei modi più tempestivi, idonei e adatti alle concrete esigenze ed in armonia con le norme di natura più generale che potranno essere adottate circa la destinazione delle imprese ancora assistite dal F.I.M.: o cessione alla proprietà privata e passaggio allo Stato dei fondi realizzati, o passaggio all'I.R.I. o ad altro ente di diritto pubblico dei complessi aziendali.

Con le sopra esposte considerazioni e con le varianti suggerite, la 9^a Commissione è d'avviso che il disegno di legge n. 948 "Provvedimenti per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.)" possa rispondere alle sue sostanziali finalità, sulle quali la 9^a Commissione concorda.

Resta un'ultima considerazione da fare che in verità sarebbe dovuta essere di natura pregiudiziale.

La materia del disegno di legge sembra rientrare nella competenza prevalente della 9^a Commissione in quanto l'esame del merito del provvedimento porta a considerare la sostanza di fenomeni economici di produzione e d'organizzazione industriale che è propria alla sua specializzazione.

Nel caso specifico, si può consentire che parte fondamentale del disegno di legge sia costituita dall'articolo 4. Si può anzi dire che questo articolo legittima e condiziona il provvedimento. E su questo punto è indubbio il grande interesse della Commissione di finanze e tesoro.

In verità tutti i provvedimenti che si sono succeduti alla legge 17 ottobre 1950, n. 840, avevano per iscopo di realizzare un complesso di attività industriali in fondi liquidi da versare al Tesoro. La lunga procedura di liquidazione ha dimostrato invece che non fondi liqui-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)60^a SEDUTA (24 marzo 1955)

di ma titoli di partecipazioni e crediti industriali costituiscono il complesso attivo da riversare al Tesoro, come è illustrato nella relazione del disegno di legge; ora questi crediti non potrebbero mai sopportare di essere amministrati nello schema rigido delle norme della contabilità dello Stato, per cui si impongono precisamente e la continuazione della procedura di liquidazione e l'autorizzazione al Ministro del tesoro prevista dall'articolo 4.

Ciò non toglie tuttavia che la materia del F.I.M. implichi sempre, nell'approfondito esame del merito, in relazione a qualsiasi provvedimento che lo riguardi, un giudizio su fatti e fenomeni delle strutture industriali del Paese che non può essere sottratto alla competenza della 9^a Commissione permanente ».

Questo è il parere della 9^a Commissione permanente. Praticamente è una affermazione di competenza, perchè non lascia nulla alla competenza della 5^a Commissione ed ammette solo un interesse nostro per quel che riguarda l'articolo 4, circa i modi e i termini dell'eventuale smobilizzo.

Anche io peraltro, effettivamente, enucleando i motivi fondamentali di questo disegno di legge, ritengo che esso sia certamente più di competenza della 9^a Commissione che non della nostra.

Il parere della 9^a Commissione evidentemente illustra e commenta vari aspetti del problema; io avevo raccolto comunque degli altri dati sulla situazione dell'attività attuale del F.I.M., che risultano anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge e che in realtà si riferiscono a delle attività prevalentemente azionarie. Somme in contanti, in definitiva, restano soltanto per 460 milioni, mentre le azioni ammontano ad oltre 16 miliardi.

RODA. Le azioni ammontano a 19 miliardi!

SPAGNOLLI, *relatore*. Ho constatato che i dati contenuti nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo non corrispondono ai dati desunti da me.

Poi vi sono crediti obbligazionari per 2 miliardi e 418 milioni, crediti per finanziamenti per oltre 19 miliardi, debitori diversi per oltre 14 miliardi, macchinari pervenuti da trasfor-

mazioni di crediti per 50 milioni. Pertanto, effettivamente è chiaro che, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge del 1950 istitutiva del Comitato di liquidazione, che prevede il versamento di somme liquide, al momento attuale non è effettuabile.

Perciò uno dei motivi di questo disegno di legge è di consentire a tempi e modi opportuni lo smobilizzo.

Un punto fondamentale è quello per cui il Comitato, che attualmente ha gestito il F.I.M. e che, a giudicare anche dalle relazioni che ho potuto vedere, indubbiamente mi pare abbia bene operato, con l'attuale disegno di legge viene sostituito da un commissario.

D'altro canto mi rendo conto che i Ministeri competenti, e mi pare soprattutto il Ministero del tesoro, con questa soluzione abbiano voluto prospettare, come dire, la necessità di affrettare nel tempo la liquidazione, partendo dalla constatazione che le aziende assistite dal F.I.M. hanno raggiunto un loro grado di assestamento. Il F.I.M. le ha assistite in una maniera che si è rivelata ottima: avendo raggiunto questo grado, è chiaro che ormai si impone il problema di affrontare la liquidazione delle attività per poter rispondere al requisito richiesto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge del 1950, quella istitutiva del Comitato di liquidazione.

Mi rendo quindi conto di queste ragioni; d'altro canto ci troviamo di fronte ad un parere abbastanza esplicito della 9^a Commissione. Se il signor Presidente me lo permette, dovrei anche comunicare che lo stesso senatore Sturzo non potendo intervenire alla seduta, ha fatto conoscere il suo intendimento di proporre una modifica dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo governativo, nel senso di prorogare i poteri, in testa però al Comitato, oltre il 31 dicembre 1954, che è il limite posto dalla seconda legge che ha prorogato i termini di scadenza del F.I.M.

Queste diciamo, sono delle osservazioni pervenute attraverso il parere della 9^a Commissione e del senatore Sturzo. Il parere del relatore è che indubbiamente sarebbe un peccato che andasse dispersa l'esperienza acquisita in questi anni dai commissari, assistiti da un corpo di esperti, secondo l'articolo 2 e 3 della legge fondamentale del 1950. Se questi dirigenti non avessero fatto bene, capirei un loro

allontanamento; invece dobbiamo dire, per quel che mi costa, che hanno fatto molto bene.

Come relatore osservo che se il Governo parte dal motivo di dare anche la sensazione psicologica al Paese che dopo tante proroghe si esce da una situazione che minaccia di trascinarsi nel tempo, esprimo il parere che almeno la competenza di queste persone venga ulteriormente utilizzata e penso quindi che se il Governo insiste sulla nomina di un commissario, venga mantenuto in tal carica l'attuale presidente del Comitato e che gli altri due vengano senz'altro nominati come dei consulenti del nuovo commissario.

RODA. Prima di tutto vorrei far presente una considerazione di carattere marginale che però ha il suo valore. La vita giuridica del F.I.M. è cessata con la fine dello scorso anno ed ora si deve stabilire la sorte delle operazioni compiute dal F.I.M. in questi mesi; è chiaro che il F.I.M., amministrando un patrimonio che ammonta a centinaia di miliardi, ha compiuto delle operazioni in questi primi mesi del 1955 che giuridicamente non poteva compiere. Il disegno di legge non prevede la sanatoria di queste operazioni compiute dal F.I.M. ...

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è un emendamento in proposito già presentato alla Presidenza.

Presidenza del Presidente BERTONE

RODA. Eventualmente, ove non cadesse l'osservazione fatta agli onorevoli colleghi, si potrà vedere questo punto.

Ed entro nel merito della questione, e con cognizione di causa anche perchè ho avuto modo di conoscere i tre membri del Comitato di liquidazione in questione, dalla costituzione del Comitato, che rimonta al 1950 e posso assicurare i colleghi che raramente lo Stato ha scelto degli amministratori così oculati, così perspicaci e soprattutto così pratici della assai vasta e complessa materia che venne posta nelle loro mani.

È inutile che faccia il nome di questi dirigenti e responsabili del funzionamento del F.I.M., perchè li conosciamo tutti..

PRESIDENTE. Dica pure i nomi!

RODA. Il Presidente è il dottor Bardocci, e gli altri due il professore Onida e il dottor Braidotti.

Ora la mia preoccupazione nasce da questo fatto: se noi sostituiamo queste tre egregie persone che veramente hanno dato prova di capacità, di competenza e soprattutto di probità alla direzione di un istituto delle proporzioni del F.I.M., con persone completamente all'oscuro della materia, ci troveremo forse in una critica situazione.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per il Tesoro non è questione di opinione pubblica, ma del fatto che ci troviamo di fronte ad una precisa volontà del Parlamento.

RODA. Mi sembra, dicevo, che quella dell'opinione pubblica sia preoccupazione che non deve avere un peso preponderante, prima di tutto perchè il F.I.M. è stato già prorogato nel 1951 fino al 1953; è stato poi prorogato nel 1954 fino alla fine dell'anno. Dal momento che abbiamo concesso altre due proroghe al F.I.M. perchè non si deve concedere una terza proroga? Vi dirò di più, che il F.I.M. in questi tre anni ha lavorato in modo tale da potersi portare ad un buon punto, cosa questa segnalata dal fatto che gli immobilizzi si sono ormai ridotti, in proporzione, a entità non rilevanti

Il F.I.M. è riuscito a convertire parecchi immobilizzi in titoli, in obbligazioni, in azioni; abbiamo nel patrimonio del F.I.M. attualmente qualche cosa come 20 miliardi di azioni e di obbligazioni e crediti di 6 miliardi per le ditte che sono state assistite in questi anni dal F.I.M.

Trascurabile è il contante nell'ordine di qualche centinaio di milioni, tanto che si può dire che attualmente il patrimonio del F.I.M. sia costituito quasi interamente da azioni e da obbligazioni, cosa che rende necessaria e, ancor più che necessaria, indispensabile la continuazione dell'opera dei tre attuali membri del F.I.M., perchè portino a termine anche la possibilità di conversione di queste azioni e di queste obbligazioni in contanti.

Soprattutto se noi oggi non dovessimo concedere una proroga al F.I.M., si verrebbe a spezzare l'opera di liquidazione intrapresa tre anni or sono dal F.I.M. proprio sul finire, perchè penso che il F.I.M. avrà bisogno ancora di un anno o di un anno e mezzo al massimo per poter tradurre in contante, sia pure parzialmente i crediti ed i titoli in sue mani.

D'altra parte, sostituire i tre membri che già si conoscono da molti anni, che si stimano, che hanno lavorato insieme per lunghi anni, con un'unica persona potrebbe significare sfiducia negli esclusi ed insieme far cessare un controllo che è proprio dell'organo collegiale. Pel fatto stesso che abbiamo un comitato composto di tre persone, abbiamo una garanzia di controllo che non avremmo se la gestione fosse affidata ad un'unica persona.

Piuttosto, se è per seguire i dettami posti dal Parlamento in altra epoca, noi potremmo cambiare la formula però mantenendo in vita il F.I.M. Vogliamo dare un altro nome al F.I.M.. cambiare la facciata? Facciamolo pure, ma preoccupiamoci che la sostanza rimanga quella che è! In altri termini, proporrei che si desse ancora una proroga di un anno al F.I.M., e subordinatamente, ove questa mia proposta di proroga dovesse cadere, trovare un altro accorgimento o formulazione che però permetta al Comitato, così com'è attualmente, di continuare nella sua opera.

TRABUCCHI. Io ritengo che bisogna anzitutto guardare un primo punto, che è fondamentale. Nell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, al Comitato erano affidati due compiti, quello di curare tutte le operazioni necessarie a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M., ed il secondo, di attuare il residuo programma di riassetamento delle aziende tutt'ora assistite dal F.I.M. Con il disegno di legge attuale cade la seconda parte...

SPAGNOLLI, *relatore*. Cade fino ad un certo punto, perchè non si può creare una soluzione di continuità. Riassetamento vuol significare tante cose!

TRABUCCHI. Secondo il disegno di legge si dice che per il realizzo delle attività del Fon-

do per il finanziamento all'industria meccanica ed il versamento al tesoro dello Stato, ecc. ecc., il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, nominerà apposito commissario. Quindi cade la seconda parte, cioè quella in cui è detto che compito di questo Comitato è quello di attuare il residuo programma di riassetamento delle aziende tutt'ora assistite dal F.I.M. stesso, in relazione a quello che mi pare proprio lo scopo fondamentale del Ministro presentatore del disegno di legge. Cioè a dire, oggi come oggi, data la situazione come è, noi abbiamo un certo gruppo di azioni, abbiamo dei crediti in parte in contante e in parte obbligazionari, e macchinari per una cifra relativamente piccola, che noi intendiamo liquidare definitivamente. Se è questo il punto su cui è richiamata la nostra attenzione, allora è anche logico che venga cambiato il sistema di amministrazione. Non importa che siano uno o tre i commissari liquidatori, ma questi commissari liquidatori o quel commissario liquidatore debbono aver soltanto questi poteri limitati. Quindi niente più commissione consultiva, che sarei della opinione di togliere di mezzo.

RODA. Tanto più il parere sarebbe necessario, se vi è un solo commissario!

TRABUCCHI. Secondo me, in questo caso il parere si va a chiederlo dove si vuole, magari anche al proprio confessore, ma ritengo non sia necessario scrivere queste cose nella legge, perchè servono solo per pagare delle indennità di trasferta ai membri della Commissione. Quindi toglierei il secondo comma dell'articolo 2.

Se poi è sempre questo il concetto, cioè di arrivare celermente alla definizione, alla chiusura, allora si capisce anche l'articolo 4, che dice: date le azioni e le obbligazioni a chi spettano, cioè o allo Stato o a chi stabiliamo noi, e per il F.I.M. si arriverà effettivamente ad una soluzione rapida. Perchè per il recupero dei crediti abbiamo il sistema delle esattorie e bene o male tutto potrà procedere abbastanza celermente. Se invece si vuol mantenere quello che può essere un secondo scopo di questo Comitato, di provvedere cioè alla assistenza delle aziende, allora questo prov-

vedimento diventa inutile, per cui è meglio l'emendamento Sturzo che stabilisce una ulteriore proroga di un anno.

Se evidentemente questo provvedimento è ispirato ad una liquidazione sollecita, ad una chiusura delle operazioni, quello che si può realizzare si realizza, quel che non si può realizzare si cede. Allora è evidente, per fare questo, lo scopo di sostituire alla Commissione il solo Commissario.

Se non vogliamo dare l'impressione di scacciare questi tre signori, possiamo creare tre commissari al posto dell'unico commissario previsto, però con queste funzioni limitate, che sono funzioni ancora più che liquidatorie, proprio di definizione, di stralcio.

Su questo punto vorrei sentire anche l'opinione del Ministro proponente o del Sottosegretario di Stato che autorevolmente lo rappresenta, perchè mi pare che sia sostanziale sapere che cosa si vuole ottenere, per vedere se i mezzi che noi mettiamo in opera per la realizzazione dello scopo che ci si è proposto siano idonei.

DE LUCA LUCA. Mi pare che questo disegno di legge in sostanza miri a sopprimere il Comitato di liquidazione del F.I.M. Ora il punto che noi dobbiamo considerare, secondo me, è vedere se questo Comitato di liquidazione ha lavorato, fino ad oggi, bene o male. Dalle conclusioni cui è arrivata la 9ª Commissione e dallo stesso parere espresso dal relatore, pare che questo Comitato abbia lavorato bene.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Siamo d'accordo su questo punto, non c'è alcun dubbio!

DE LUCA LUCA. Allora non capisco l'opportunità di nominare un Commissario con pieni poteri, il quale dovrebbe continuare l'opera di questo Comitato.

Mi pare quindi che il provvedimento di legge sia da respingere e semmai quel che dobbiamo proporre è invece di prorogare l'attuale gestione, a meno che non vi siano elementi che ci possano dimostrare, attraverso dati concreti ed analitici, che questo Comitato abbia lavorato male. Se ci trovassimo in

una situazione negativa nei confronti dell'attuale gestione, mi spiegherei la nomina del Commissario con poteri illimitati e supremi nei riguardi della gestione del F.I.M., ma poichè non è così, mi dichiaro favorevole a che sia prorogata l'attuale gestione.

JANNACCONE. La lettura della relazione che accompagna questo disegno di legge mi dà l'impressione che questa sia un tessuto di contraddizioni. Infatti quale è la ragione per cui nel disegno di legge si prevede la abolizione del Comitato? Si dice che il Comitato, in sostanza, non può procedere alla liquidazione perchè se il Comitato del F.I.M. versasse al Tesoro le proprie attività costituite come sopra, non sarebbe soddisfatto il precetto dell'articolo 6 della legge n. 840 che prevede soltanto il versamento di somme. Quindi il Comitato non potrebbe versare le obbligazioni e le azioni.

Comunque, anche se si ritenesse possibile far versare queste attività, lo Stato verrebbe a trovarsi in notevoli difficoltà ad amministrarle; ma allora che può fare il Commissario se non appunto quelle operazioni che nella relazione è detto che il Comitato non può fare? Non è una contraddizione questa? Se lo può fare l'uno, lo può fare anche l'altro. Quale è, insomma, la sostanza della cosa? È che lo Stato vuole, diciamo così, incamerare quelle attività e che probabilmente trovando che il Comitato non è tutto di questo parere, sostituisce a questo comitato un Commissario a suo piacimento che possa fare ciò che gli si chiede di fare.

Questa mi pare che sia l'interpretazione logica di questa relazione, perchè poi il Commissario dovrebbe fare tutto quello che la legge attribuisce al Comitato.

Inoltre il versamento allo Stato di tutte queste attività, consistenti specialmente in obbligazioni e in azioni, non sarebbe uno smobilizzo perchè lo Stato si troverà poi nelle condizioni di dover lui smobilizzare. Quindi a me pare che la proposta più logica sia quella di prorogare l'attività di questo Comitato.

RODA. Volevo prima di tutto osservare al senatore Trabucchi che i crediti finora vantati dal F.I.M. verso le imprese controllate ammontano a 6 miliardi. Ora non si può pretendere

di mettere a ruolo 6 miliardi, per la natura stessa de crediti che sono di aziende tuttora in fase di riassetto. Significherebbe mettere queste imprese in condizioni difficili. La iscrizione a ruolo è un motivo di più che mi fa optare per la soluzione pura e semplice del rinvio, perchè non a caso ho sottolineato il fatto che il F.I.M. oggi ha in portafoglio qualche cosa come 20 miliardi tra azioni e obbligazioni in contante, e questo smobilizzo può essere fatto molto più alla svelta e con maggiore cura da un Comitato che non dallo Stato, con le mille pastoie che purtroppo inceppano il corso della burocrazia statale.

Ecco il motivo per cui, anche dal punto di vista della celerità della liquidazione, anche dal punto di vista della liquidazione di questi immobilizzi che rappresentano la parte fondamentale delle attività del F.I.M., affidare ad un Commissario sotto il controllo diretto del Tesoro lo smobilizzo di queste attività significherebbe non già anticipare la liquidazione, ma procrastinarla ancora per parecchio tempo.

Un'ultima considerazione: se il Tesoro sceglie come Commissario unico uno tra i tre membri, questo significa, fare torto agli altri due membri. Se invece non si vuole fare questo e si vuol sostituire tutti e tre i membri con un Commissario scelto al di fuori dell'attuale Comitato, allora è un motivo di più perchè si debba essere ostili ad una soluzione di questo genere, perchè si affiderebbe una gestione così complessa, che coinvolge interessi di così grande mole, ad una persona che nessuna esperienza può avere in materia.

Ecco il motivo per cui, ripeto, l'unica cosa sensata che si possa fare oggi, anche per accelerare il corso della liquidazione, è quella di accordare la terza proroga al F.I.M.

SPAGNOLLI, *relatore*. Credo di aver detto obiettivamente quale è lo stato della situazione (e con ciò si riconosce il merito del Comitato che ha proceduto a questo assestamento). In realtà tale assestamento, che era uno dei compiti fissati dalla legge del 1950, e sostanzialmente terminato. Ed allora, indubbiamente, preminente è la necessità di rendere operante l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge del 1950, relativo cioè a rendere il più rapida-

mente possibile liquide le attività che attualmente vi sono. Mi permetto di fare una domanda al Governo: se cioè il Governo non è contrario ad utilizzare ancora l'opera delle persone che fin qui hanno bene operato, mi pare che si potrebbe venir fuori con una formula di questo genere, che anzichè un Commissario siano nominati tre Commissari e che l'articolo 2 venga emendato nel senso che i tre Commissari siano autorizzati ad effettuare tutte le operazioni di smobilizzo necessarie ai fini dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge del 1950.

In questa maniera avremmo la conferma delle stesse tre persone che fin qui hanno operato e raggiungeremmo lo scopo che indubbiamente questo disegno di legge si propone, di affrettare cioè la liquidazione delle attività.

PIOLA. Riprendo il concetto del senatore Trabucchi. Premetto che la preoccupazione relativa al giudizio sull'attività passata dei Commissari non deve essere considerata come una ragione per decidere, bisogna pensare all'avvenire e non al passato. Con questa saremmo alla terza proroga, dopo avremo la quarta, la quinta, ecc.; io penso che le stesse cose che diciamo oggi, saranno state dette quando la legge fu prorogata per la seconda volta.

Il punto essenziale è quello cui ha accennato il senatore Trabucchi. Il Comitato del Fondo ha già esaurito gran parte del suo compito fondamentale; non rimane che la chiusura della liquidazione: realizzare il realizzabile; cedere il resto. A questo compito basterà un uomo solo; questo anche per ragioni psicologiche oltre che pratiche.

Ragioni pratiche perchè un uomo solo fa più in fretta e spesso meglio di tre uomini insieme; nessuna preoccupazione per il controllo perchè il controllo è fatto dal Ministero del tesoro come nel 1950.

Ragioni psicologiche perchè il Paese indubbiamente penserà che la proroga di questo ente, rinnovata di volta in volta, crea delle cristallizzazioni permanenti che dovrebbero essere eliminate. Sono quindi contrario alla proposta di prorogare il Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.

Mi sembra inoltre la proposta fatta dal relatore sia un pannicello caldo: qualche volta cercare il punto di compromesso annulla il raggiungimento delle finalità. Tre Commissari significano permanenza del Comitato; solo invece che dire « membri del Comitato » si dirà « Commissari ».

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Cercherò di chiarire le idee fondamentali del Ministero del tesoro quando ha proposto il disegno di legge. Premetto che il Ministero del tesoro non ha che da lodare l'opera svolta dai tre Commissari del F.I.M. e, in ogni caso, avrebbe dato il riconoscimento a questa opera.

Perchè è stato proposto questo disegno di legge invece di un prolungamento della durata del Comitato di liquidazione del F.I.M.? Per parecchi motivi e in primo luogo perchè una legge precedente fissava, direi più drasticamente che in precedenza, l'obbligo dello smobilizzo immediato. Debbo, incidentalmente, dichiarare, che durante l'anno scorso il Comitato del F.I.M. ha fatto un notevole passo verso questo smobilizzo, e se non si è potuto fare lo smobilizzo generale, è perchè non si smobilizza tanto semplicemente un pacchetto azionario di parecchi miliardi, perchè questo sarebbe svantaggioso al bilancio dello Stato.

Il Tesoro, con questo disegno di legge, ha voluto dunque applicare le disposizioni del Parlamento. Ciò premesso era dovere del Governo di ridurre le competenze del Comitato del F.I.M. ai due fattori della gestione e dello smobilizzo, lasciando da parte quello dell'assistenza, di nuovi interventi a favore delle industrie meccaniche poichè, dobbiamo riconoscerlo, queste industrie sono state messe in condizione di andare avanti da sè senza ulteriori grucce. Anzi è stata riconosciuta loro una certa liquidità che sarebbe augurabile avessero tutte le imprese.

Il mantenimento del F.I.M., con la precedente struttura, era dunque sorpassato perchè l'assistenza in questo momento non verrebbe più in discussione. Sarebbe in ogni caso poi opportuno, secondo il Ministero, cercare d'eliminare la molteplicità di enti con ana-

logo scopo. Questo, quindi, è anche un tentativo da parte del Tesoro di semplificazione. Purtroppo gli enti ci sono, sono i figli della colpa, come si diceva una volta, e bisogna dar loro una sistemazione; ma diamo almeno una sistemazione unica affinché domani non ci troviamo ad avere l'I.R.I. da una parte, il F.I.M. dall'altra e in aggiunta il Demanio mobiliare. In questo momento noi tendiamo a preparare una eventuale cessione delle partecipazioni a privati o ad altri Enti — lo deciderà il Parlamento — e a rendere più facile questo futuro eventuale passaggio.

Anche il pannicello caldo proposto dal relatore ha un suo significato e potremmo anche accettarlo, poichè i tre membri attuali del F.I.M. hanno dato buona dimostrazione delle loro capacità.

Concludendo, sarei favorevole alla eventualità di rivedere il disegno di legge seguendo le direttive che ho avuto l'onore di esporre alla Commissione, a meno che non si accetti il pannicello caldo proposto dal relatore, o non si nominino tre liquidatori che siano gli stessi liquidatori del F.I.M.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che c'è una proposta, formulata dal senatore Sturzo, che mi pare sia stata fatta propria dai senatori Jannaccone e Roda, secondo la quale non si dovrebbe passare all'esame degli articoli di questo disegno di legge, il quale si dovrebbe sostituire con un articolo unico di semplice proroga.

C'è poi una proposta del relatore che si potrebbe facilmente concretare in una settimana di sospensione per dar modo di poter formulare gli articoli sostituendo al Commissario più Commissari.

C'è in terzo luogo il testo del disegno di legge, così come risulta dal testo a stampa; e infine in questo momento l'onorevole Sottosegretario mi domanda un breve rinvio per esaminare in modo più approfondito gli articoli. Mi sembrerebbe quindi opportuno rinviare l'esame di questo disegno di legge con l'invito all'onorevole relatore e al Sottosegretario di mettersi d'accordo e presentarci una formulazione accettabile.

DE LUCA LUCA. Insisto su quanto ho detto, tanto più che con le dichiarazioni del Sottosegretario è confermato che il Comitato di liquidazione ha assolto pienamente i suoi compiti. Come possiamo, pur plaudendo all'opera svolta, sostituirlo bruscamente con un Commissario?

Cerchiamo di essere più sinceri. Ci sono dissensi tra i componenti il Comitato di liquidazione? Ci sono contrasti tra tali componenti e il Ministero del tesoro? Se è così, diciamolo; mi rivolgo al Sottosegretario dal momento che le sue dichiarazioni sono assolutamente in contrasto con il disegno di legge. Se del caso, rinviando pure l'esame del disegno di legge a dopo le feste pasquali, ma cerchiamo di fare qualche cosa di positivo. Faccio una domanda di rinvio anche perchè dopo le feste pasquali potrebbe essere presente lo stesso senatore Sturzo.

JANNACCONE. C'è una questione fondamentale che il Sottosegretario non ha toccato e che dovrebbe essere chiarita, specie se si rinvia la discussione: la questione dell'articolo 4. Il Comitato aveva il compito di smobilizzare, mentre ora nell'articolo 4 è concessa facoltà al Commissario di cedere allo Stato e agli Enti di diritto pubblico pacchetti azionari. Non si smobilizza più; si viene a creare una situazione del tutto diversa da quella per cui era stato istituito il Comitato di liquidazione del F.I.M. Su questo punto, ora o in seguito, chiedo maggiori spiegazioni.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho già accennato al problema dicendo che in fondo il F.I.M. è un figlio della colpa come l'I.R.I. Dobbiamo forse liquidare e vendere il pacchetto azionario in modo da non riuscire a liquidare anche i suoi debiti? Evidentemente no. Il Parlamento in ogni caso sarà messo al corrente della via che si intende seguire e avrà la piena possibilità di decidere in merito. Se il senatore Jannaccone offrissi oggi di acquistare tutto il pacchetto azionario in modo che lo Stato potesse fare un'operazione non passiva, il Tesoro ne sarebbe felice; ma questa è una ipotesi che difficilmente si realizzerà. Comunque bisogna cercare il modo di

unificare le attività industriali in cui c'è partecipazione dello Stato in un Ente unico.

JANNACCONE. Ma quando lo Stato prende questo pacchetto di azioni e di obbligazioni che cosa dà al F.I.M.?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo Stato in realtà non vorrebbe che questo pacchetto diventasse di sua proprietà, ma che diventasse proprietà di qualche altro. Il Tesoro almeno desidererebbe che ci fosse un unico ente industriale di Stato con il quale avere rapporti. Questa la sostanza del disegno di legge.

Sono favorevole comunque alla proposta del senatore De Luca.

SPAGNOLLI, *relatore*. Anche a me la proposta di rinvio sembra cosa intelligente ed opportuna.

RODA. Faccio però voti affinché il rinvio sia molto breve.

SPAGNOLLI, *relatore*. Se avessi terminato la mia relazione, il senatore Roda avrebbe visto che questo era anche il mio desiderio. Posso peraltro dargli assicurazione che, al punto in cui siamo, non ci sono pericoli per il fatto che l'attuale situazione si prolunghi fino a dopo Pasqua.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A questo proposito, ripeto, che il Governo presentò un emendamento tendente alla convalida delle operazioni di ordinaria amministrazione che risultano attuate nel periodo di *vacatio legis*.

PRESIDENTE. In occasione del rinvio prego il Sottosegretario di voler rivedere il testo dell'articolo 4 che si presta ad una dubbia interpretazione soprattutto riguardo al verbo « ravvisare ».

Se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge viene rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Attribuzione al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita » (999).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Attribuzione al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, *relatore*. Come è noto, la legge del 20 dicembre 1954, n. 1181, che reca miglioramenti economici a favore del personale statale, non si è applicata e non si può applicare al personale delle Magistrature e dell'Avvocatura dello Stato: di qui l'opportunità di proporre il particolare disegno di legge che oggi si trova al nostro esame. In questo disegno di legge si prevede, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno integrativo mensile netto, non pensionabile, non cedibile, non pignorabile, nè sequestrabile, che va da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 60.000, secondo le tabelle allegate al disegno di legge. Tale assegno verrà conglobato nello stipendio, appena ciò avverrà per il restante personale statale, come previsto nella legge di delega. È da rilevare che con il provvedimento in esame si mantiene per i magistrati in attività di servizio un trattamento economico comparativamente superiore a quello dei corrispondenti funzionari statali.

Gli uditori giudiziari sono però esclusi dall'attuale provvedimento, il che ha determinato richieste anche pressanti e critiche. Il Governo in proposito ha osservato — sommariamente nella relazione e analiticamente nelle dichiarazioni del Guardasigilli — che l'attuale trattamento per questa categoria può considerarsi soddisfacente e notevolmente superiore a quello del personale che si affaccia alla car-

riera negli altri rami dell'Amministrazione. A questo proposito faccio osservare che gli uditori giudiziari sono in massima parte dei giovanissimi: supponendo che si siano laureati a 23 anni, essi dopo due anni possono concorrere per entrare in Magistratura, anzi tale periodo verrebbe dimezzato se sarà approvato il disegno di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Questi giovani entrano in carriera con uno stipendio di 68 mila lire, stipendio notevolmente superiore a quello attribuito a giovani laureati che entrano in altre carriere dello Stato ed anche a quello degli stessi professionisti che, aprendo uno studio, non hanno nemmeno la speranza di poter raggiungere tale cifra nei primi anni. Tanto ciò è vero che si è rilevato che ai concorsi per la Magistratura partecipano impiegati di altre Amministrazioni dello Stato con dieci o quindici anni di servizio proprio perchè ritengono economicamente più favorevole il trattamento riservato agli uditori giudiziari. Il Governo ha quindi pensato che questi giovani non possono lamentarsi del loro trattamento iniziale e che, per esigenze di bilancio e senza con questo danneggiare la loro situazione economica, possono venire esclusi dal presente assegno integrativo.

La legge inoltre prevede dei vantaggi per la categoria dei magistrati perchè ha sostituito all'assegno di famiglia, il quale ora è indiscriminatamente di lire 2.000 mensili lorde per ogni persona a carico, delle quote complementari dell'indennità di carovita che variano dal minimo di lire 2.060 ad un massimo di lire 4.740 salvo alcune limitazioni previste dal decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331. Gli uditori giudiziari poi, avendo ricevuto come gli altri impiegati degli anticipi, sono esonerati dalla restituzione.

Questo è il quadro generale della legge, che deve essere integrato con un esame più specifico di alcune sue norme. La decorrenza dell'assegno è fissata al 1° gennaio 1954. È stabilito il recupero delle anticipazioni, dal quale però sono esclusi gli uditori giudiziari, come ho detto, mentre per tutti gli altri il recupero è ammesso solo per la differenza; quando l'importo delle due anticipazioni dovesse superare

l'ammontare della somma che dovrebbe essere corrisposta, l'eccedenza è soggetta a recupero.

Ai magistrati in pensione è concesso un assegno integrativo, pari al **16 per cento della** pensione loro spettante, con esclusione di ogni eventuale assegno accessorio e sono applicate a questo assegno integrativo le norme contemplate dal decreto presidenziale del 4 febbraio 1955, n. 23.

Per quel che riguarda, in sostanza, le norme di riduzione di questo assegno, in caso di malattia, ecc., vediamo che si tratta di norme generali che si applicano anche agli altri impiegati.

La parte più essenziale per noi, data la nostra competenza, è quella dell'onere finanziario. L'onere che graverà sull'Erario per il 1954-55 è di 2 miliardi e 170 milioni e vi si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio. Per l'esercizio 1955-56 è previsto un onere di 1.936 milioni, al quale si farà fronte con un secondo provvedimento legislativo in corso.

La 2^a Commissione è stata richiesta del parere su questo disegno di legge e non lo ha ancora inviato per iscritto, ma sono stato incaricato di riferire a voce che la Commissione stessa ha espresso il proprio parere favorevole, con astensione dell'opposizione di sinistra. Presso questa Commissione l'onorevole Guardasigilli ha fatto presenti le difficoltà che egli ha dovuto superare in Consiglio dei ministri, quando è venuta in discussione la copertura del provvedimento, perchè in un primo momento pareva che il Ministero del tesoro non potesse giungere alle cifre indicate nella tabella allegata alla legge; poi con un ulteriore sforzo, che è da considerarsi come sforzo massimo, si è giunti alle cifre che sono riprodotte nella tabella stessa.

Di fronte a queste dichiarazioni esplicite del Ministro guardasigilli, cui anzi la Commissione ha tributato una lode per lo sforzo, per il duello nel quale in certo qual modo è riuscito vincitore nei confronti del Ministero del tesoro, la Commissione di giustizia ha ritenuto di non prendere in considerazione proposte giunte dagli interessati e specialmente dagli uditori giudiziari e di non dare a questi ultimi quelle 5.000 lire che sono state date

ad altri. Però, la Commissione di giustizia, sotto forma di voto, rilievo da tenersi presente in una futura e, speriamo, prossima legislazione, ha fatto presenti alcune anomalie. Per esempio, per i magistrati di tribunale, cui viene dato l'assegno integrativo di lire 10.000, non si è fatta distinzione tra giudici equiparati che hanno il primo e quelli che hanno il secondo aumento, cioè si è data la stessa somma ai giudici più anziani ed a quelli meno anziani, mentre sarebbe stato più equo fare una distinzione tra queste due categorie. Ma anche qui il Guardasigilli ha fatto presente che una ragione di copertura impose questo conglobamento delle due categorie, che avrebbero avuto il diritto di avere un assegno integrativo diverso, motivo per cui è stato negato l'assegno anche agli uditori giudiziari.

Questo, in sostanza, è il parere della 2^a Commissione.

Tenuto conto di queste brevissime osservazioni, il relatore pensa che la Commissione debba approvare questo disegno di legge, anche se può far propri i voti della 2^a Commissione, perchè il provvedimento è atteso dai magistrati che non hanno ancora avuto quei benefici che sono stati riconosciuti ad altre categorie di impiegati statali.

RODA. In via di principio, concordo pienamente con il provvedimento che contempla un assegno integrativo a favore dei magistrati; concordo anche pienamente con la decorrenza di questo assegno, che si fa giustamente risalire al 1954; dove non sono invece d'accordo, è nella distribuzione di questo assegno così come è contemplata nella tabella allegata al disegno di legge stesso. Ancora una volta debbo sottolineare in questa Commissione come si siano tenuti presenti soltanto gli alti gradi della Magistratura ed assai meno i più bassi gradi. Infatti, se consideriamo questa tabella, vediamo che in essa è previsto per il primo Presidente della Corte di cassazione un aumento di 60.000 lire e, purtroppo, per l'ultimo degli aggiunti giudiziari un aumento di 5.000 lire. Da 60.000 a 5.000 lire c'è uno scarto che è qualche cosa come il 1.200 per cento.

Occorre tener presenti invece molte circostanze che è inutile menzionare. Il fatto è che i magistrati dei gradi più bassi hanno delle

esigenze materiali, una famiglia e delle spese come quelli dei gradi più alti. D'altra parte, intendiamoci bene, ove si creda di stabilire dei rapporti tra le retribuzioni dei magistrati con quelle degli altri funzionari statali, io dovrei ricordare a tutti gli onorevoli membri della Commissione, che il magistrato è qualche cosa di più di un semplice funzionario. Si è sempre parlato della Magistratura come di una funzione di particolare importanza. Vogliamo almeno considerare, fin dai primi gradi della Magistratura, le necessità impellenti che tali funzioni comporta? Mentre, signor Presidente e collega Trabucchi, per altri funzionari dello Stato c'è la possibilità, legittima o meno, di integrare con altre occupazioni secondarie il loro sia pur magro stipendio, per il magistrato questo è precluso e deve essere assolutamente precluso. Il magistrato deve vivere soltanto del suo stipendio e di null'altro, motivo per cui se è possibile fare una discriminazione tra funzionario e funzionario, e quindi tra retribuzione e retribuzione, è proprio il caso di farlo per i magistrati. A parte il fatto che, non dal punto di vista della qualità, ma dal punto di vista dell'impegno di lavoro, le ore di occupazione del magistrato di tribunale sono superiori a quelle degli alti funzionari a parte questa considerazione, io debbo qui sottolineare il fatto che un giudice di tribunale, che percepisce un assegno mensile che varia dalle 60.000 alle 80.000 lire, non può evidentemente far degnamente il magistrato, come noi vorremmo che possa fare.

Ecco il motivo per cui, per evitare altre considerazioni intuitive, propongo formalmente, pur non ritoccando gli assegni dei gradi più alti, un ritocco per i gradi più bassi, per i magistrati di tribunale, sia pure con quella variazione che il nostro senatore Piola ha chiesto. Io propongo il raddoppio degli assegni per i magistrati di tribunale e quindi, dove si legge 20.000 lire, proporrei un assegno di 40.000; dove è 10.000 lire, metterei 20.000 e dove vi è l'assegno di 7.000, metterei 14.000.

È questa una proposta che comporta un maggiore onere di 360 milioni di lire. Questa somma in rapporto al bilancio dello Stato, che contempla spese dell'ordine di 2.800 miliardi, penso che non sia assolutamente una cosa da spaventarci. Penso quindi che la que-

stione relativa alla copertura di questa maggiore spesa non ci debba arrestare in questo momento, poichè noi ora con 360 milioni possiamo sistemare uno dei più delicati ed importanti organi dello Stato, quale è la Magistratura, soprattutto nei suoi gradi meno elevati.

TRABUCCHI. Io non sono d'accordo con il senatore Roda in molte delle cose che ha detto, ma non c'è bisogno che in questo momento risponda a tutto, dirò solo quel che è necessario.

Anzitutto, non sono d'accordo con alcuni passi della relazione, non certo della relazione del senatore Piola, ma della relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, perchè ritengo che non si debba continuare a domandarci se i magistrati percepiscono più o meno degli altri funzionari dello Stato. Dobbiamo considerare i magistrati staccati dalla burocrazia e guardare se, rispetto alle funzioni che compiono, rispetto al lavoro che debbono fare, è giusto o meno dare il compenso che noi diamo. Perchè, se noi riteniamo che i magistrati abbiano determinate funzioni e quindi determinati compensi, questo non significa affatto che altri funzionari abbiano diritto ad un compenso minore.

Per portare il caso agli estremi, se noi prendiamo non i magistrati giudicanti, ma quelli che fanno, ad esempio, i referendari alla Corte dei conti, o quelli che fanno i direttori generali al Ministero di grazia e giustizia, non capisco proprio per quale motivo i magistrati abbiano diritto ad avere di più dei funzionari che fanno i direttori generali presso il Ministero del tesoro.

Noi dobbiamo guardare oggettivamente la classe dei magistrati, in quanto abbiamo ritenuto che questa classe non faccia più parte dell'organismo burocratico dello Stato, perchè la Costituzione ha dato ai magistrati una funzione separata, stabilendo che il corpo giudicante sia addirittura un corpo speciale dello Stato, addirittura un organo fondamentale dello Stato.

Questo per dire chiaramente la mia opinione su alcuni passi della relazione e su quello che continuamente si sente dire, che quando si dà l'aumento allo spazzino municipale, si debba darlo contemporaneamente al Primo

Presidente della Cassazione. Lo spazzino municipale deve essere pagato in relazione ai suoi bisogni ed alle sue funzioni ed il Primo Presidente della Cassazione anche, ma non abbiamo mai voluto stabilire una particolare preferenza per una categoria rispetto all'altra.

Detto questo, debbo anche osservare che mi sembra che la differenza, lo scaglionamento sia eccessivo in questa tabella, ma bisogna tener conto anche che il primo e il secondo grado rappresentano in tutto lo Stato sei persone, alle quali sono demandati compiti di particolarissima importanza, perchè noi abbiamo in queste categorie solo il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti, e l'Avvocato generale dello Stato.

Abbiamo dei funzionari in questi due gradi, di tale importanza, che, possiamo considerare che le relative remunerazioni siano, si può dire, quasi *ad personam*, in relazione alla specifica loro funzione.

Invece, bisogna considerare che la graduatoria cominci dal Presidente di sezione della Corte di cassazione e vada fino agli uditori giudiziari. Dobbiamo anche dire, per quei colleghi che non vengono dall'Avvocatura, e quindi non hanno quella pratica che può avere il senatore Pioia e quella che posso avere io, che, in realtà, per il vuoto che si è creato durante la guerra, oggi un magistrato che sia appena appena discreto e che abbia cinquanta anni, è già consigliere di Corte d'appello, se non lo fosse, bisognerebbe dedurre che o quel magistrato ha rifiutato delle promozioni per rimanere a casa sua, oppure non è stato ritenuto veramente promovibile.

Un magistrato, ripeto, di media redditività, a cinquant'anni è consigliere di Corte d'appello...

PRESIDENTE. Vi arriva certamente prima!

TRABUCCHI. Quel magistrato, a cinquant'anni ha 33.000 lire d'aumento di stipendio al mese; quindi da questo punto di vista non possiamo veramente criticare il disegno di legge per eccesso di ristrettezze.

Nei riguardi dei giovani dobbiamo dire che, negli anni scorsi, c'è stata una specie di apertura di cateratte ed abbiamo avuto una forte immissione di elementi giovanissimi nella Magistratura. Sono entrati moltissimi giovani che hanno iniziato appena appena ad apprendere l'arte difficilissima del giudicare. Dobbiamo anche ricordare, per chi non lo sa, che per il primo periodo, il grande lavoro che fanno gli uditori giudiziari è quello di star seduti vicino ad un giudice, e, se vogliono stare attenti, stanno attenti, se non lo vogliono, possono fare come facciamo noi, quando stiamo in Aula e non abbiamo voglia di ascoltare i discorsi che vengono dall'altra parte. (*ilarità*).

Quindi, dicevo, gli uditori, sono sufficientemente remunerati per la loro funzione, anche se qualche volta il Presidente dà loro da stendere qualche sentenza, per vedere cosa sanno fare.

Un punto sul quale invece richiamerei l'attenzione della Commissione (se non è possibile, voterò ugualmente a favore, ma per me non è essenzialmente giusto), è l'eccessivo scaglionamento degli aumenti nella categoria dei magistrati di tribunale. Ammettere che gli aumenti a magistrati che hanno perfettamente identiche funzioni siano scaglionati da un minimo di 7.000 lire a un massimo di lire 20.000, è, secondo me, ammettere una diversificazione eccessiva. È vero che questi magistrati sono di età diversa, perchè sono di una età che può andare dai 35 ai 45 anni, però le funzioni sono perfettamente identiche, anzi possiamo dire che molto spesso quelli specialmente di età più giovane sono coloro ai quali i Presidenti affidano una maggiore mole di lavoro.

Avrei desiderato ed avrei domandato che venisse dato qualche cosa di meno ai giudici che sono al terzo aumento quadriennale di stipendio e che venisse invece dato qualche cosa di più ai giudici di prima nomina, cioè portando gli aumenti rispettivamente a 10.000, a 12.000 e a 15.000 lire al mese, perchè mi pare che la distanza stabilita nella tabella sia eccessiva per persone che hanno le stesse funzioni.

Per tutto il resto, non ho niente da dire. C'è solo da ricordare una insistente domanda che tutti abbiamo certamente ricevuto da parte dei magistrati, perchè sia riconosciuto

loro, come diritto a particolare scatto, il fatto di avere avuto dei figli durante il periodo di uditorato. Non credo che in questa sede si possa provvedere a questo argomento, dato appunto il sistema, dato che cioè non ci sono gradi per la Magistratura, ma ci sono solo funzioni. Quindi, lo scaglionamento non può essere altro che uno scaglionamento derivante da anzianità; se ammettessimo di dare dei quadrienni fittizi per coloro che hanno avuto dei figli anche durante il periodo di uditorato, faremmo sì che tutti i giudici vengano a trovarsi al terzo grado immediatamente e questo non sembrerebbe giusto. Però ritengo che, se non in sede di aumenti, in sede di conglobamento il problema del carico di famiglia debba essere rivisto, oggi vi è troppo poca differenza tra uditori entrati in carriera, che non hanno carichi di famiglia ed hanno funzioni molto relative, e giudici di tribunale che possono avere carichi di famiglia abbastanza notevoli e che hanno funzioni naturalmente molto più importanti. Però, ritengo, come dicevo prima, che di questo si possa parlare non in questa sede, ma in sede definitiva di assestamento delle retribuzioni.

DE LUCA LUCA. Qui ci troviamo di fronte ad un vecchio sistema che è stato già applicato per quel che riguarda gli aumenti agli statali, cioè ad una discriminazione inconcepibile tra gli alti ed i bassi gradi. Questo è un fatto incontestabile!

Ora, io ho fatto dei calcoli percentuali ed ho visto che, cumulando gli aumenti che hanno avuto i magistrati nel 1952 agli aumenti attuali, arriviamo a queste cifre: il Presidente della Cassazione avrebbe un aumento del 50 per cento, il Procuratore generale della Corte di cassazione del 48 per cento, il Presidente di sezione della Corte di cassazione del 42 per cento, il Consigliere di Corte di cassazione del 37 per cento, il Consigliere di Corte d'appello, dal 32 fino al 17 per cento, e, da ultimo, gli uditori di tribunale, dello 0,8 per cento.

Ora, se consideriamo gli arretrati che dovranno avere questi magistrati, noi vediamo che i magistrati di Cassazione verrebbero a percepire da 550.000 a 650.000 lire di soli arretrati, mentre l'uditore non avrebbe nean-

che una lire. Siamo sulla via di consolidare una specie di aristocrazia fra i funzionari dello Stato: questa è una cosa che abbiamo sempre lamentato e che lamentiamo anche perchè il collega Trabucchi diceva: noi non dobbiamo dimenticare che gli alti gradi riflettono sei persone e quindi, per quel che riguarda il bilancio dello Stato, è evidente che si tratta di un lieve aggravio. Però non dobbiamo neanche dimenticare la massa, e la massa è quella che maggiormente soffre.

Ora, mi pare che se noi vogliamo dare a questi alti funzionari dello Stato, riconoscendo appunto loro delle particolari funzioni, degli emolumenti *ad personam*, lo possiamo fare; però dobbiamo naturalmente guardare con un certo occhio sereno e con una certa giustizia a quelli che costituiscono la grande maggioranza dei funzionari della Magistratura.

Ora, personalmente, mi risulta che in mezzo alla massa dei giudici di tribunale e degli uditori c'è una agitazione veramente notevole: mi riferisco soltanto alla mia regione e posso assicurare che questo fermento aumenta e potrà anche sfociare in una vera e propria agitazione della categoria, con tutte le conseguenze che una tale agitazione di carattere sindacale può portare.

Per quanto riguarda poi la questione del trattamento proposto per i giudici di tribunale, io mi riallaccio a quello che diceva il senatore Trabucchi. In sostanza costoro hanno una identica funzione ed allora non si capisce perchè gli aumenti proposti debbano essere discriminati nel modo che tutti abbiamo potuto constatare. A tale proposito si potrebbe obiettare che tra i giudici di tribunale si ha una diversità di stipendio a seconda degli scatti, ma questa obiezione non ha motivo di essere perchè anche per il Presidente di Cassazione attualmente sono previsti tre stipendi diversi a seconda degli scatti di anzianità raggiunti. Io penso che per quanto riguarda gli emolumenti ed i miglioramenti proposti per i giudici di tribunale bisognerebbe apportare varie modifiche. Sia il senatore Roda che il senatore Trabucchi hanno fatto delle proposte; noi in via di massima siamo favorevoli a che questo aumento sia unico per tutti i giudici di tribunale ed a tal fine io proporrei un aumento di lire 20.000 per tutti i giudici di

tribunale, un aumento di lire 10.000 per gli aggiunti giudiziari e di lire 5.000 per gli uditori.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, noi non possiamo approvare una spesa se non indichiamo la copertura relativa; su tale punto siamo stafi sempre tutti solidali.

DE LUCA LUCA. Sono d'accordo, onorevole Presidente, ma quando il Governo si preoccupa di proporre un disegno di legge concernente i miglioramenti economici da corrispondere ad una categoria di funzionari dello Stato, esso deve tenere presente le esigenze di tutta la categoria. Invece constatiamo che ci si è preoccupati del Primo Presidente della Corte di cassazione, ma non degli uditori o dei giudici di tribunale. La copertura è, certo, un'esigenza reale, ma non va dimenticato che quando si formula un progetto di legge bisogna tenere presente che i vantaggi in esso previsti debbono essere equamente suddivisi.

PRESIDENTE. Non siamo noi a dover giudicare sul trattamento che si vuol concedere ai magistrati o agli impiegati in genere; noi dobbiamo giudicare sulla copertura, mentre è la Commissione di giustizia che deve preoccuparsi di quanto concerne la carriera dei magistrati, anche dal punto di vista economico.

PIOLA, relatore. Debbo far notare che l'organizzazione dei magistrati è d'accordo sulle misure di questi aumenti.

DE LUCA LUCA. Prendo atto di quanto dice il senatore Piola, ma noi non dobbiamo dimenticare che i quadri della Magistratura debbono essere rinnovati e perciò lo Stato repubblicano deve fare in questa direzione una politica tale da attrarre i giovani elementi che escono dall'Università.

Di questa esigenza abbiamo avuto una manifestazione evidente nell'ultimo concorso per la Magistratura, dopo l'espletamento del quale molti dei posti disponibili sono rimasti vuoti.

PIOLA, relatore. I posti sono rimasti vacanti perchè i giovani preparati erano pochi.

DE LUCA LUCA. È evidente, secondo il mio punto di vista, che un elemento preparato ci pensa bene prima di intraprendere una carriera del genere, conoscendo il trattamento economico che gli sarà corrisposto. Se noi non diamo una buona retribuzione fin dal grado iniziale della carriera, avverrà che soltanto gli elementi meno preparati, che non hanno nessuna possibilità di sistemarsi in altre attività, si adatteranno a concorrere per la Magistratura.

Per quanto riguarda le mie proposte circa i giudici di tribunale, io resto fermo nel richiedere che si corrisponda loro un aumento di 20.000 lire, mentre per gli aggiunti giudiziari chiedo un aumento di lire 10.000 e per gli uditori un aumento di lire cinquemila. Insisto sulle proposte e sulle tabelle da me presentate.

DE LUCA ANGELO. Io mi riallaccio all'intervento del senatore Trabucchi a proposito dei magistrati con famiglia; tutti, io penso, abbiamo avuto delle sollecitazioni in questo senso. Nel trattamento degli impiegati abbiamo una norma fondamentale che però non trova piena applicazione per la Magistratura. Infatti bisogna tenere presente che il giovane magistrato passa un periodo iniziale, che dura normalmente da due anni a tre anni, come uditore e poi un altro periodo di due anni come uditore aggiunto. In definitiva passano sei anni prima della sua immissione nel ruolo propriamente detto, o meglio, prima che gli sia applicata quella norma cui ho fatto riferimento e quello è proprio il periodo in cui il magistrato fonda la famiglia e nascono i figli. Perciò io credo che non si troverà nè assurdo nè sconveniente — io anzi troverei giusto — che si possa provvedere proprio in questa sede introducendo un articolo secondo cui si riconosce ai magistrati di tribunale, che abbiano avuto figli, un aumento a decorrere dalla nomina a magistrato effettivo di tribunale. Io vorrei fare di tale richiesta oggetto di proposta di emendamento.

MINIO. Vorrei fare una osservazione che, forse, ha carattere pregiudiziale: da quello che ha detto poco fa l'onorevole Presidente risulterebbe in pratica l'inverso di quello che è iscritto all'ordine del giorno e cioè che noi

non saremmo chiamati a deliberare su parere della seconda Commissione, ma che saremmo semplicemente tenuti a dare un parere, dopo il quale la vera e propria deliberazione spetterebbe alla seconda Commissione. Mi sembra che ciò non si sia verificato altre volte.

PRESIDENTE. Un caso così specifico credo che non sia mai capitato altre volte. Ora, io ritengo che non possiamo modificare la distribuzione degli aumenti nelle tabelle che ci sono state presentate senza preoccuparci della copertura.

MINIO. Si potrebbe allora concludere che la nostra riunione non ha scopo poichè è ben presumibile che quando ci viene presentato un progetto ministeriale la copertura già esista.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Era doveroso che questo disegno di legge fosse sottoposto all'esame della 5^a Commissione perchè la materia in esso trattata era esclusa nella legge delega, sebbene vi si riallacci.

PRESIDENTE. Debbo comunque chiarire che la mia non è stata una pregiudiziale ma una semplice osservazione.

BRACCESI. In occasione della discussione sulla concessione della metà della tredicesima mensilità agli statali io sostenni il principio della estensione di tale concessione anche ai magistrati, principio che la Commissione accettò. Ora, questo rapporto, qualunque esso sia, tra gli emolumenti dei magistrati e quegli degli altri dipendenti dello Stato dobbiamo mantenerlo e, accettando questo punto di vista, io dico che non possiamo lasciare gli uditori giudiziari senza, almeno, un aumento minimo. Altrimenti avviene che mentre si corrisponde agli altri un aumento base di cinquemila lire mensili, agli uditori non si dà nulla perchè si ritiene che abbiano già avuto di più, mettendoli in una posizione di netta inferiorità rispetto agli altri.

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Debbo chiedere scusa alla Commissione, perchè, ritenendo che questo disegno di legge

non sarebbe stato esaminato oggi in quanto il parere della Commissione di giustizia non era ancora arrivato, non ho portati tutti gli elementi atti a chiarire la situazione; cercherò però di riepilogare gli elementi fondamentali.

Evidentemente la tabella di questi assegni è stata fatta tenendo presenti gli emolumenti dei magistrati prima dell'appiattimento verificatosi nel periodo successivo alla guerra. Quando noi abbiamo approvato la legge per i magistrati, è stato detto in modo ben chiaro che c'era un notevole miglioramento nel trattamento economico dei gradi bassi in confronto con quello dei gradi alti; questo è stato sostenuto da tutte le parti. Tale squilibrio era stato allora accettato perchè mancavano proprio gli elementi giovani e la Magistratura doveva rinverdirsi. Ora si cerca di sanare tale squilibrio e di ristabilire la gradualità delle retribuzioni. D'altra parte, per quanto riguarda la correlazione tra il trattamento degli statali e quello dei magistrati, devo dire che quando si tratta di agganciarsi a vantaggi e miglioramenti degli statali, sono gli stessi magistrati che chiedono di essere collegati al trattamento degli statali.

Credo che i colleghi vedano ora più chiaramente il motivo per cui è stata fatta una tabella che a prima vista sembra, fino ad un certo punto, irrazionale. Il senatore De Luca ha presentato una sua tabella ed ora mi dispiace di non avere tutte le cifre per poter dimostrare che con la proposta ministeriale di aumenti la posizione fra la Magistratura e gli altri dipendenti statali mantiene la distanza del passato. Tutto sommato, il parallelo tra il trattamento degli statali e quello dei magistrati, ha portato a formare questa tabella che del resto è stata accettata anche dalla Associazione dei magistrati.

Per quanto poi riguarda il clima accogliente che la Magistratura vorrebbe offrire ai giovani che escono dalle Università, senatore De Luca, mi permetto di dire che l'attrattiva della carriera nella Magistratura per i giovani è stata tale che altre Amministrazioni dello Stato hanno di che dolersi del migliore trattamento economico corrisposto ai magistrati perchè i giovani più preparati abbandonano le altre Amministrazioni dello Stato per entrare nella Magistratura.

Perciò io credo che sarà assai difficile apportare alla tabella variazioni che abbiano una seria giustificazione.

Dopo queste delucidazioni io mi permetto di pregare la Commissione di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Data l'impossibilità di modificare la tabella poichè, altrimenti, sarebbe nostro dovere imprescindibile indicare la relativa copertura, non resta che dar corso alla legge nel testo in cui è stato proposto. Se, viceversa, si vogliono presentare gli emendamenti, sarei del parere di rinviare la discussione al fine di prendere contatti con il Ministro del tesoro per reperire la relativa necessaria copertura.

PIOLA, relatore. Vorrei dare ancora qualche elemento per quanto riguarda la proposta di corrispondere l'assegno integrativo anche agli uditori giudiziari. L'organico degli uditori è composto di 748 elementi, di cui 144 sono uditori senza funzioni giudiziarie e gli altri con funzioni giudiziarie. Se si accettasse la proposta di un assegno integrativo di cinquemila lire, la spesa si aggirerebbe per il 1954-55 sui 72 milioni e per il 1955-56 sui 48. Queste sono le cifre comunicate stamani dall'onorevole Guardasigilli.

Al senatore De Luca Luca che ha detto che i posti disponibili non sono tutti coperti per mancanza di afflusso di giovani rispondo: che i posti disponibili non siano tutti coperti purtroppo è vero; nell'ultimo concorso infatti si è avuta l'ammissione agli esami orali soltanto per 185 concorrenti su duecento posti, mentre i risultati del secondo concorso saranno noti soltanto in giugno ma è da prevedere che gli altri duecento posti non saranno coperti. Il primo concorso per duecento posti ha dato 131 idonei. Questo però non significa che i giovani non appetiscano alla carriera della Magistratura; anzi accade addirittura che degli anziani, dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, partecipino ai concorsi per essere assunti in Magistratura. La ragione vera è che i concorrenti non sono preparati; il numero dei concorrenti è altissimo ma il numero degli ammessi non riesce a coprire i posti per l'impreparazione degli aspiranti. Questo purtroppo

avviene non soltanto nella Magistratura, ma anche nel notariato, in tutti i concorsi insomma in cui si richiede un esame di una certa difficoltà e complessità. Quindi il fatto che i posti non siano coperti non è dovuto al trattamento economico, ma al fatto che dei giovani che si presentano, pur molto numerosi, ben pochi riescono per la scarsa preparazione. All'esame di concorso per il notariato si sono presentati duemila concorrenti per quattrocento posti, ma non si è riusciti a coprirli tutti.

Io credo che la discussione sia un po' uscita dal suo campo naturale perchè addirittura è sconfinata sul principio se sia necessario o meno consolidare l'« aristocrazia » degli alti gradi dello Stato. Sono dell'avviso che tale « aristocrazia » debba essere consolidata e che gli altissimi gradi, per la maggiore somma di responsabilità che hanno, debbano essere remunerati in maniera particolarmente diversa dagli altri.

L'appiattimento si risolve in un esautoramento di tutta la categoria; ci deve essere una giusta « sproporzione » fra gli alti gradi e i gradi più bassi, ci deve essere una diversità tangibile come c'è nella industria privata.

L'essenziale è che questo disegno di legge venga approvato. Si deve tener presente la limitatezza delle somme che l'Erario può mettere a disposizione; si possono far voti perchè certe sperequazioni e certi errori, anche della tabella, vengano successivamente eliminati in altra sede; ma ritardare l'approvazione di questo disegno di legge costituirebbe un danno per la stessa categoria interessata.

Invito pertanto ancora una volta la Commissione ad approvarlo così come ci è stato presentato, facendo voti nel senso espresso dalla 2ª Commissione nel suo parere, ed anche nel senso indicato dal senatore Trabucchi in relazione ai giudici ed equiparati al terzo aumento quadriennale di stipendio: la distinzione fatta nella tabella potrebbe anche essere modificata, per quanto, a mio parere, anche in questo settore si potrebbe affermare che coloro i quali si trovano già al terzo scatto quadriennale, hanno molto probabilmente, a causa del maggior numero degli anni di servizio, dei carichi di famiglia maggiori anche se le funzioni sono analoghe; sebbene, per quanto riguarda le funzioni, i giudici al terzo scatto

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

60ª SEDUTA (24 marzo 1955)

quadriennale molte volte esercitino quelle di maggiore responsabilità.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, propongo di rinviare la discussione del presente disegno di legge ad altra seduta.

RODA. Mi associo alla proposta di rinvio dell'onorevole Presidente, anche per avere la possibilità di studiare meglio la questione.

PIOLA, *relatore*. Sarebbe, a mio parere, opportuno mettere ai voti tale proposta di rinvio, perchè si tratta di una legge molto attesa, e rinviarla potrebbe voler dire ritardarne di molti mesi l'approvazione.

DE LUCA LUCA. Per quanto riguarda il rinvio, dichiaro a nome del mio Gruppo che noi siamo contrari.

Intendo precisare invece il punto di vista che ho espresso personalmente: il collega Piola ha detto che noi di questa parte saremmo contrari a questa differenziazione che si intende stabilire fra alti e bassi gradi. Io ho detto molto chiaramente: per gli alti gradi facciamo tutto quel che vogliamo, però assicuriamo un minimo di vita decoroso ai bassi gradi. Il collega Piola ha affermato che nella discussione abbiamo un po' scantonato ed abbiamo invaso altri campi. Ora, mi sembra che quando ci si presenta un disegno di legge sia nostro compito e nostro dovere esaminarlo in tutti i suoi complessi aspetti.

Per quanto riguarda la maggiorazione proposta, possiamo stabilire una maggiorazione del 25 per cento per tutti.

PRESIDENTE. Dobbiamo renderci conto del fatto che tale maggiorazione non avrebbe la copertura.

TRABUCCHI. Non sarebbe male, a mio avviso, rinviare la discussione di quindici giorni, tanto più che la Camera dei deputati ha sospeso i suoi lavori e non può quindi approvare immediatamente il presente disegno di legge.

PIOLA, *relatore*. Insisto perchè il provvedimento non sia rinviato; rinviarlo per quin-

dici giorni significherebbe ritardarne l'approvazione almeno di un mese.

MINIO. Mi sembra che le proposte finali che sono state avanzate non siano di natura tale da alterare profondamente la portata del provvedimento, e quindi la spesa relativa. Se si accettasse l'emendamento tendente ad apportare un aumento proporzionale per i magistrati di tribunale, ad esempio, del 25 per cento, e di concedere un aumento anche per gli uditori, mi sembra che non ne verrebbero fuori delle cifre tali da mettere in imbarazzo il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Fossero anche cento lire, noi dobbiamo indicare come sono coperte. Che proprio la Commissione finanze e tesoro, che tutti i giorni richiama i presentatori dei disegni di legge e le altre Commissioni ad adempiere questo precetto costituzionale stabilito dall'articolo 81, che cioè per ogni maggiore spesa debba essere indicata la copertura, voti una nuova spesa senza indicarne la copertura, non è assolutamente ammissibile. Io stesso a nome della Commissione mi assumo continuamente la responsabilità di dire « no » a molti provvedimenti, quando questa regola non è osservata. Non possiamo quindi e non dobbiamo fare una cosa del genere: ne va di mezzo la dignità della stessa Commissione.

PIOLA, *relatore*. Insisto perchè la discussione abbia seguito oggi stesso e perchè si pervenga in questa seduta alla votazione del disegno di legge. Mi consentano i colleghi dell'opposizione di rilevare che in ogni legge nella quale si propongono degli aumenti l'opposizione chiede sempre degli aumenti ulteriori. È una tattica politica che io, dal vostro punto di vista, non discuto; desidero però avere la franchezza di richiamare la Commissione alla realtà di questa situazione. In tutti i disegni di legge del genere voi seguite quella tattica; avviene però che, di fronte alla necessità assoluta dell'Erario, i vostri desiderata non vengono accolti.

Se noi rinviando ora il presente disegno di legge per il riesame delle proposte di aumento, ci troveremo tra un mese — ed è una questione politica che io pongo — nelle stesse condizioni

di oggi, perchè l'Erario ci risponderà che non può dare un centesimo di più; tutti conosciamo le condizioni dell'Erario, contro il quale si va all'arrembaggio ogni giorno di miliardi e miliardi. Fra un mese quindi, trovandoci nelle stesse condizioni di oggi, avremo anche politicamente demeritato verso la classe dei Magistrati, la quale aspetta insistentemente l'approvazione di questo disegno di legge.

RODA. Io sono invece favorevole alla proposta di un brevissimo rinvio. Sono anch'io del parere che è necessario varare finalmente questo disegno di legge, per l'attesa che circonda da parte degli interessati la decisione che sta per prendere il Senato in questo momento. Il breve rinvio al quale sarei favorevole potrebbe essere soltanto di ventiquattro ore; dal momento che domani noi tutti saremo in Senato per ascoltare la relazione del ministro Vanoni alle ore undici, nulla quindi ci impedirebbe di riunirci dalle dieci alle undici per disincagliare questa faccenda.

Ma, poichè si vuole proseguire la discussione a tutti i costi e non accedere neanche a questo brevissimo rinvio, vorrei allora avanzare delle proposte concrete. Per quanto riguarda l'onere a carico degli esercizi precedenti fino al 30 giugno di quest'anno, ben comprendendo le argomentazioni del Presidente della nostra Commissione, io ripiego su una proposta di questo genere: è chiaro che, se noi non possiamo ritoccare i bilanci fino al 30 giugno, possiamo però disporre per il futuro; ed allora, pur rimanendo fermi gli aumenti proposti fino al 30 giugno, dal 1º luglio di quest'anno in poi, poichè siamo in tempo a modificare i bilanci, si potrà dare attuazione agli aumenti che abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, faccio nuovamente presente l'opportunità di rinviare questa discussione, anche in considerazione del molto lavoro da svolger prima della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

ROFFI. Questa proposta di rinvio è giusta e sensata; però, qualora nel corso del pomeriggio un rappresentante della Commissione potesse studiare con il Ministero del tesoro la possibilità di apportare al disegno di legge i piccoli ritocchi proposti dai colleghi, ciò sarebbe già qualche cosa di concreto. In secondo luogo mi sembra fondamentale la proposta del senatore Roda; si potrebbe cioè preparare fin da ora un provvedimento, o includere in questo stesso provvedimento una decisione riguardante i bilanci futuri, perchè altrimenti, rimandando la deliberazione in sede di bilancio, correremmo il rischio di sentirci dire che i bilanci non si possono più modificare, come sempre è accaduto fino ad oggi.

Noi vorremmo un esplicito impegno del Governo di inserire nel prossimo bilancio le cifre necessarie per un aumento quale quello che è stato proposto.

PIOLA, *relatore*. È troppo comodo dire: diamo, aumentiamo! Ma se non ci sono i fondi come è possibile approvare questi aumenti?

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la presente discussione si intende rinviata a domani mattina, restando inteso che i senatori Piola, Trabucchi, De Luca Luca e Roda, ed eventualmente altri che avessero qualcosa da proporre, si raduneranno oggi pomeriggio per prendere contatto con il Ministero del tesoro, in modo che domattina la Commissione possa riunirsi e discutere sulla base di proposte concrete. In caso contrario, domattina si dovrebbe procedere ad un nuovo rinvio.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari